

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL 21/12/2023

L'anno 2023 addì 21 del mese di dicembre alle ore 10:00 e seguenti, nella sala delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

VENTURA STEFANO MARTINO	Sindaco	Presente
SILVESTRINI CHIARA	Vice Sindaco	Presente
BERTINI ANDREA	Assessore	Presente
CRISAFULLI ANGELA	Assessore	Presente
DI STEFANO FRANCESCO	Assessore	Presente
MAGNONI MAURIZIO	Assessore	Presente
RENNA GIULIA	Assessore	Assente
SALCUNI STEFANO	Assessore	Presente

Totale presenti: 7

Partecipa alla seduta la Dott.ssa COLACICCO MARANTA, Segretario Generale del Comune, che provvede anche alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. VENTURA STEFANO MARTINO, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DELLO STATO CIVILE

RELAZIONE

Richiamate:

la Legge n. 241/1990 e s.m.i. che all'art. 1 introduce i principi generali dell'attività amministrativa, definendo i criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza a cui le Pubbliche Amministrazioni devono attenersi;

la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, ad oggetto "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", che detta i principi generali cui deve essere progressivamente uniformata l'erogazione dei servizi pubblici, individuando la "Carta dei Servizi" quale principale strumento a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per definire, in modo chiaro e facilmente comprensibile per gli utenti:

- a) quali sono i servizi erogati e con quali modalità tecniche e condizioni l'utente può usufruirne;
- b) quali sono gli standard di qualità garantiti;
- c) in che modo gli utenti possono esprimere il loro giudizio sul servizio e presentare suggerimenti e reclami.

Richiamati altresì:

l'art. 11 del D.Lgs n. 286/1999 "Qualità dei servizi pubblici", a norma del quale i servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi;

l'art. 1, comma 1 del D.Lgs 198/2009 in materia di qualità dei servizi pubblici locali anche ai fini della tutela giuridica degli interessi dei cittadini;

l'art. 147, comma 2 lettera e) del D.Lgs n. 267/2000 relativo al sistema di controllo interno finalizzato a *"garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente"*;

l'art. 32 del D.Lgs n. 33/2013 relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della Carta dei Servizi;

Dato atto che, al fine di recepire e applicare le disposizioni sopra richiamate, in attuazione degli obiettivi di gestione approvati dalla Giunta comunale nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione 2023/2025, è stata predisposta la Carta dei Servizi dello Stato Civile quale strumento diretto a presentare ai cittadini i servizi erogati e la loro organizzazione con lo scopo di facilitarne l'accesso e la fruizione, nonché di fornire all'utenza le informazioni e gli strumenti necessari per verificarne il rispetto.

Vista la Carta dei Servizi dello Stato Civile, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. A).

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra esposto, approvare l'allegata Carta dei Servizi dello Stato Civile, prevedendo la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e nella sezione "Trasparenza", affinché possa essere resa nota, visibile e accessibile alla cittadinanza e all'utenza che fruisce dei servizi dello Stato Civile.



CITTA' DI CORSICO

Dato atto che il presente provvedimento non prevede ulteriori spese a carico dell'Amministrazione comunale oltre al costo della stampa della Carta dei Servizi da distribuire all'utenza presso gli sportelli dello Stato Civile;

Acquisito ed allegato il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Settore 4 ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL, attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto nell'articolo 147-bis comma 1 del TUEL;

Acquisito ed allegato il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1 del TUEL, attestante la copertura finanziaria della spesa conseguente al presente provvedimento;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la relazione che precede;

Visti i pareri allegati;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, la Carta dei Servizi dello Stato Civile, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. A);
2. **di dare mandato** alle competenti unità organizzative di procedere alla pubblicazione dell'allegata Carta dei Servizi sul sito istituzionale dell'Ente e nella apposita sezione "Trasparenza", nonché di provvedere alla stampa e alla distribuzione del documento presso gli sportelli dello Stato Civile, al fine di assicurarne la più ampia diffusione;
3. **di dare atto** che la Carta dei Servizi dello Stato Civile sarà sottoposta ad aggiornamento periodico e/o modificazioni in relazione all'assetto dei servizi erogati e alle indicazioni derivanti dalla sua applicazione;
4. **di disporre** che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sia trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
5. **di dichiarare, con successiva e separata unanime votazione**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



CITTA' DI CORSICO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

**Il Sindaco
VENTURA STEFANO MARTINO**

**Il Segretario Generale
COLACICCO MARANTA**

CARTA DEI SERVIZI DELLO STATO CIVILE

Approvata con deliberazione di Giunta Comunale
n. del





Indice

LA CARTA DEI SERVIZI.....	pag. 5
La normativa.....	pag. 5
I Principi fondamentali.....	pag. 6
IL SERVIZIO STATO CIVILE.....	pag. 7
PRESENTAZIONE DI RECLAMI, PROPOSTE E SUGGERIMENTI.....	pag. 8
I SERVIZI OFFERTI.....	pag. 10
1. DICHIARAZIONE DI NASCITA PRESSO IL COMUNE	pag. 12
2. TRASCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI NASCITA EFFETTUATA PRESSO IL “CENTRO NASCITA”	pag. 14
3. SCELTA DEL NOME/NOMI OVVERO DEL COGNOME ATTRIBUITI ALLA NASCITA	pag. 16
4. RICONOSCIMENTO DI FILIAZIONE FUORI DAL MATRIMONIO PRIMA DELLA NASCITA	pag. 19
5. RICONOSCIMENTO DI FILIAZIONE FUORI DAL MATRIMONIO DOPO LA NASCITA	pag. 21
6. TRASCRIZIONE DEL DECRETO PREFETTIZIO DI CAMBIAMENTO DEL COGNOME/NOME DEL CITTADINO ITALIANO	pag. 23
7. TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI ADOZIONE DI TRIBUNALE ITALIANO	pag. 25
8. DICHIARAZIONE (O DENUNCIA) DI MORTE E REDAZIONE DELL’ ATTO DI MORTE	pag. 27
9. PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO.....	pag. 30
10. SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALI.....	pag. 33
11. COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO.....	pag. 36
12. ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA.....	pag. 39
13. RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA “IURE SANGUINIS”	pag. 42
14. RICEZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT).....	pag. 45
15. TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE DEL CITTADINO ITALIANO (O DIVENUTO ITALIANO) FORMATI ALL’ESTERO.....	pag. 47
16. CORREZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER ERRORE MATERIALE.....	pag. 49



LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi è il documento con il quale ogni Ente che eroga servizi assume una serie di impegni verso gli utenti con riferimento alle modalità di erogazione e fruizione degli stessi e gli standard di qualità garantiti. La Carta dei Servizi è quindi un patto che l'Amministrazione stipula con i suoi cittadini.

LA NORMATIVA

La normativa vigente in materia è principalmente la seguente:

- **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994** "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici": detta i principi cui deve uniformarsi l'erogazione dei servizi pubblici e stabilisce l'obbligo per tutti i soggetti erogatori, pubblici e privati, di definire e di adottare standard specifici di qualità e quantità dei servizi.
- **Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286** "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". In particolare, l'articolo 11 stabilisce l'obbligo per gli enti erogatori di servizi pubblici di improntare la propria attività al rispetto dei parametri qualitativi essenzialmente determinati all'interno delle Carte dei servizi.
- **Legge 7 giugno 2000, n. 150** "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni", in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa
- **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196** "Codice in materia di protezione dei dati personali", che tutela il diritto del singolo sui propri dati personali e disciplina le diverse operazioni di gestione degli stessi (raccolta, elaborazione, raffronto, cancellazione, modificazione, comunicazione o diffusione).
- **Direttiva 24 marzo 2004** "Rilevazione della qualità percepita dai cittadini" con lo scopo di promuovere, diffondere e sviluppare l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di metodi di rilevazione sistematica della qualità percepita dai cittadini, basati sull'ascolto e sulla partecipazione, finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi tarati sui bisogni effettivi dei cittadini, utilizzando al meglio le risorse disponibili.
- **Decreto Legislativo 4 marzo 2009, n. 15** "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".
- **Delibera CiVIT n. 88/2010** Linee guida per la definizione degli standard di qualità, emanata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
- **Delibera CiVIT n. 3/2012** Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici, emanata ai sensi degli articoli 13, comma 6, lettera f), e 28 del d.lgs. 150/2009.
- **Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33** "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". All'art. 32 prescrive alle Amministrazioni pubbliche, l'obbligo di pubblicare la propria carta dei servizi o il documento recante gli standard di qualità dei servizi pubblici erogati.

I PRINCIPI FONDAMENTALI

La Carta dei Servizi dello Stato Civile si ispira, oltre che ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, ai seguenti canoni:

Trasparenza

Il Servizio Stato Civile garantisce ai cittadini un'informazione chiara sulle procedure, i tempi e i criteri di erogazione dei propri servizi. Assicura, inoltre, a tutti coloro che ne sono titolari l'esercizio del diritto di accesso agli atti.

Partecipazione

Il Servizio Stato Civile auspica la partecipazione dei cittadini con il fine, anzitutto, di tutelare il diritto al corretto utilizzo dei vari servizi offerti e, inoltre, con la garanzia che i suggerimenti, le segnalazioni e i reclami presentati saranno presi in considerazione per migliorare la qualità dei servizi erogati.

Continuità del servizio

Viene garantita la continuità dell'erogazione di tutti i servizi di competenza del Servizio Stato Civile durante gli orari di apertura al pubblico, salvo cause di forza maggiore. Le eventuali interruzioni nell'erogazione dei servizi o variazioni negli orari di apertura del servizio saranno comunicate agli utenti mediante:

- preventivo avviso (telefonico o via mail) per i cittadini che hanno ottenuto apposito appuntamento per l'erogazione del servizio
- comunicazione sul sito web del Comune di Corsico
- segnaletica informativa all'ingresso degli uffici.

Imparzialità e uguaglianza

Vengono assicurati agli utenti i criteri di obiettività, giustizia e imparzialità, fondati sulla costante e completa conformità alle leggi e ai regolamenti in ogni fase funzionale all'erogazione del servizio. È garantita parità di accesso ai servizi e di trattamento, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni e politiche, nel rispetto delle diversità e dei limiti personali.

Efficienza ed efficacia

Sono promossi obiettivi di miglioramento continuo mediante l'individuazione di soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali maggiormente funzionali allo scopo.

IL SERVIZIO STATO CIVILE

Dove si trova l'ufficio

Il Servizio Stato Civile fa parte dei Servizi Demografici ed ha la propria sede in via Vincenzo Monti 22.

Si può raggiungere con le linee autobus 321 e 325.

Di fronte agli uffici è disponibile un parcheggio con disco orario.

Come si può contattare

Telefono: 024480.1 dalle 10:00 alle 12:00

e-mail: statocivile@comune.corsico.mi.it

Pec: ufficioprotocollo@pec.comune.corsico.mi.it

Gli orari di apertura al pubblico

Il Servizio Stato Civile è aperto nei seguenti orari per le dichiarazioni di nascita e di morte:

lunedì – mercoledì – venerdì: dalle 9:00 alle 12:00

martedì – giovedì: dalle 14:00 alle 18:00

Per tutti gli altri servizi è necessario prendere appuntamento tramite il sito internet www.comune.corsico.mi.it accedendo a “prenotazioni on-line” dall’home page.

PRESENTAZIONE DI RECLAMI, PROPOSTE E SUGGERIMENTI

Ogni utente può presentare al Dirigente responsabile dei Servizi Demografici reclami relativamente all'erogazione dei servizi che fanno capo allo Stato Civile, con particolare riferimento a quanto disposto dalla presente Carta dei Servizi.

Il reclamo potrà essere presentato, in forma scritta mediante:

- trasmissione alla casella PEC del comune: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it
- posta ordinaria e/o raccomandata all'indirizzo: via Roma 18, 20094 Corsico

Il reclamo deve contenere le generalità della persona che lo presenta, l'indirizzo di residenza ed eventuale numero di telefono, la firma e la copia del documento d'identità.

L'eventuale presentazione informale (verbale diretta o telefonica) sarà considerata in ogni caso come una semplice segnalazione alla quale non verrà, tuttavia, data risposta scritta.

In caso di presentazione formale, il dirigente responsabile valuta il contenuto del reclamo e risponde all'utente con la massima celerità e comunque entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso.

Se il reclamo è riconosciuto fondato, il dirigente adotta i provvedimenti opportuni per eliminare il disservizio segnalato.

Oltre ai reclami, gli utenti possono presentare, con le medesime modalità, proposte di miglioramento dei servizi e suggerimenti in merito agli stessi.

I reclami ed i suggerimenti ricevuti vengono raccolti in un report annuale e di essi si tiene conto al fine della redazione del piano di miglioramento della qualità.

VALUTAZIONE PERIODICA DEI SERVIZI EROGATI

Per raggiungere tale obiettivo di garanzia nei confronti dei cittadini, è necessario che il Servizio Stato Civile proceda ad un monitoraggio continuo delle prestazioni rese all'utente finalizzato alla verifica del rispetto degli standard di qualità.

I risultati ottenuti sono pubblicati periodicamente sul sito internet istituzionale. Periodicamente il Dirigente responsabile effettua una ricognizione delle pratiche eseguite con particolare riferimento ai tempi impiegati per l'espletamento delle stesse.

Se viene riscontrato in modo rilevante il mancato rispetto degli standard di qualità dichiarati, si individuano le problematiche e le eventuali responsabilità personali che hanno generato la disfunzione rilevata.

Successivamente si adottano, di concerto con il Responsabile del Servizio Stato Civile, le azioni correttive da intraprendere. La segnalazione di problematiche che si riflettono negativamente sulla qualità dei servizi può, altresì, provenire dagli utenti stessi secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo n. 5.

Anche gli Ufficiali di Stato Civile possono contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità dei servizi erogati tramite segnalazioni e rilievi rivolti al Responsabile del Servizio Stato Civile che li condivide con il Dirigente responsabile.

Con periodicità annuale, il Dirigente richiede al Responsabile del Servizio Stato Civile una relazione sull'andamento delle attività svolte, che dovrà prioritariamente mettere in evidenza i fattori di criticità presenti nell'erogazione dei servizi (anche tenendo conto di segnalazioni e/o reclami presentati dall'utenza) e proporre soluzioni migliorative.

La relazione, da predisporre a cura del Responsabile del Servizio Stato Civile entro il 31 Dicembre di ogni anno, dovrà, inoltre, dare conto del rispetto degli standard di qualità associati ai singoli servizi erogati (vedasi punto n. 3) nonché l'eventuale scostamento da essi e le cause che lo hanno determinato.

La Carta dei servizi è un documento dinamico e, pertanto, è suscettibile di modificazioni per quanto riguarda sia la parte descrittiva inerente i procedimenti dei servizi erogati sia gli standard. Alla base di questi aggiornamenti vi sono i risultati dei processi di verifica descritti nel presente paragrafo, i reclami e le segnalazioni presentati dagli utenti e le modifiche normative e organizzative attuate all'interno del Servizio Stato Civile.



I SERVIZI OFFERTI

schede analitiche



1	DICHIARAZIONE DI NASCITA PRESSO IL COMUNE
Descrizione	
<p>Quando nasce un bambino è obbligatorio denunciarne la nascita all'Ufficiale dello Stato Civile. L'art. 30 del DPR n. 396/2000 prevede che la dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel comune di residenza dei genitori o della madre (se i genitori sono residenti in Comuni diversi) oppure del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune. In alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita (vedi scheda n. 2)</p>	
Principali riferimenti normativi	
<p>Codice civile; D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); L. 91/1992 (Nuove norme sulla cittadinanza); L. 218/1995 (Diritto internazionale privato italiano); Circolari del Ministero dell'Interno</p>	
Modalità di accesso al servizio	
<p>lunedì – mercoledì – venerdì: dalle 9:00 alle 12:00 martedì – giovedì: dalle 14:00 alle 18:00</p>	
Documenti richiesti	
<p>Documento di identità (carta di identità, passaporto o permesso di soggiorno)</p>	
Tempo di erogazione	
<p>Ricezione immediata della dichiarazione e conseguente stesura dell'atto di nascita. Tempo medio per conclusione intero procedimento: 2 giorni</p>	
Costo e modalità di pagamento	
<p>Nessun costo</p>	
Descrizione del procedimento	
<p>Sono soggetti legittimati a rendere la dichiarazione di nascita (art. 30 del DPR 396/2000):</p> <ul style="list-style-type: none"> • un genitore se coniugato o monogenitore; • entrambi i genitori se non coniugati tra loro; • un procuratore speciale del/dei genitore/i in casi particolari; • il medico o l'ostetrico che ha assistito al parto in casi particolari <p>Documenti necessari da allegare alla dichiarazione di nascita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto oppure attestazione di constatazione di avvenuto parto se il medico/ostetrico sono intervenuti solo successivamente al parto. Se invece la madre non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante la nascita produce una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000; • documento d'identità/riconoscimento valido del/dei dichiaranti; • eventuali altri documenti, a seconda delle circostanze e particolarità' della dichiarazione, con riferimento al soggetto che la rende. 	

Una volta ricevuta la dichiarazione di nascita e formato il relativo atto, sono immediatamente rilasciabili, a richiesta dei dichiaranti:

- la certificazione di nascita;
- se il minore è residente nel territorio del comune di Corsico, la certificazione provvisoria del codice fiscale del bambino.

Nel caso di rifiuto motivato da parte dell'Ufficiale di Stato Civile a ricevere la dichiarazione di nascita è possibile proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'Ufficio dello Stato Civile che ha opposto il rifiuto.

FAQ

Che succede se la dichiarazione di nascita viene effettuata oltre il termine di dieci giorni dalla nascita?

Se i dichiaranti si presentano a rendere la dichiarazione decorso il termine di 10 giorni, l'Ufficiale dello Stato Civile forma comunque l'atto di nascita specificando, nel corpo dello stesso, che si tratta di una "dichiarazione tardiva".

Si segnala che:

- la dichiarazione di nascita tardiva può essere resa esclusivamente dal/dai genitore/i;
- il/i dichiarante/i deve/devono motivare le ragioni del ritardo che vengono verbalizzate nell'atto di nascita;
- l'Ufficiale di Stato Civile deve trasmettere al Procuratore della Repubblica l'atto così formato segnalando di aver ricevuto una dichiarazione di nascita tardiva.

2	TRASCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI NASCITA EFFETTUATA PRESSO IL "CENTRO NASCITA"
Descrizione	
L'art. 30 del DPR n. 396/2000 prevede che la dichiarazione di nascita possa essere resa direttamente presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura (c.d. "centro nascita") entro tre giorni dall'avvenuta nascita. La Direzione sanitaria trasmette copia della dichiarazione al Comune competente e vi allega anche la c.d. "attestazione di nascita". L'Ufficiale di Stato Civile procede alla trascrizione e stampa, in duplice originale, della dichiarazione di nascita nei registri di stato civile.	
Principali riferimenti normativi	
Codice civile; D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); L. 91/1992 (Nuove norme sulla cittadinanza); L. 218/1995 (Diritto internazionale privato italiano); Circolari del Ministero dell'Interno.	
Modalità di accesso al servizio	
La dichiarazione viene direttamente trasmesso ed acquisito dal Servizio di Stato Civile generalmente via posta certificata a cura della Direzione Sanitaria.	
Documenti richiesti	
Dichiarazione di nascita avvenuta al centro di nascita e attestazione di nascita, corredate dal documento di identità (carta di identità, passaporto o permesso di soggiorno) del/dei dichiarante/i.	
Tempo di erogazione	
Ricezione immediata della dichiarazione e conseguente stesura dell'atto di nascita. Tempo medio per conclusione intero procedimento: 10 giorni	
Costo e modalità di pagamento	
Nessun costo	
Descrizione del procedimento	
Sono soggetti legittimati a rendere la dichiarazione di nascita (art. 30 del DPR 396/2000): <ul style="list-style-type: none"> • un genitore se coniugato o monogenitore; • entrambi i genitori se non coniugati tra loro; • un procuratore speciale del/dei genitore/i in casi particolari; • il medico o l'ostetrico che ha assistito al parto in casi particolari. <p>La dichiarazione di nascita, sulla base della scelta effettuata dai dichiaranti nella dichiarazione medesima, deve essere trasmessa per la trascrizione alternativamente ad uno dei seguenti destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comune di nascita; • il comune di residenza di entrambi i genitori; • il comune di residenza della madre; • il comune di residenza del padre. <p>Documenti necessari da allegare alla dichiarazione di nascita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto; • documento d'identità/riconoscimento valido del/dei dichiaranti; 	



- eventuali altri documenti, a seconda delle circostanze e particolarità' della dichiarazione, con riferimento al soggetto che la rende.

L'Ufficiale di Stato Civile riceve un originale della dichiarazione ed i relativi allegati.

Una volta ricevuta la dichiarazione di nascita e formato il relativo atto, sono immediatamente rilasciabili, a richiesta dei dichiaranti:

- la certificazione di nascita;
- se il minore è residente nel territorio del comune di Corsico, la certificazione provvisoria del codice fiscale del bambino.

Nel caso di rifiuto motivato da parte dell'Ufficiale di Stato Civile a ricevere la dichiarazione di nascita è possibile proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'Ufficio dello Stato Civile che ha opposto il rifiuto.

FAQ

Come devo fare per scegliere il pediatra?

Posso portare all'ATS competente il codice fiscale provvisorio, che viene rilasciato dal Servizio Stato Civile dopo la trascrizione dell'atto di nascita e la comunicazione delle generalità del bambino al Servizio Anagrafe.



3	SCELTA DEL NOME/NOMI OVVERO DEL COGNOME ATTRIBUITI ALLA NASCITA
Descrizione	
Il nome e il cognome sono attribuiti al nato in sede di dichiarazione di nascita dai dichiaranti (vedi servizi 1 e 2).	
Principali riferimenti normativi	
Codice civile; D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); L. 218/1995 (Diritto internazionale privato italiano); Sentenza Corte Costituzionale n. 286/2016; Sentenza Corte Costituzionale n. 131/2022; Circolari del Ministero dell'Interno.	
Modalità di accesso al servizio	
In caso di dichiarazione presso il Servizio Stato Civile: lunedì – mercoledì – venerdì: dalle 9:00 alle 12:00 martedì – giovedì: dalle 14:00 alle 18:00 Altrimenti si rende la dichiarazione presso il Centro Nascita entro 3 giorni dal parto.	
Documenti richiesti	
Documento di identità (carta di identità, passaporto o permesso di soggiorno)	
Tempo di erogazione	
Ricezione immediata della dichiarazione entro 10 giorni dal parto e conseguente stesura dell'atto di nascita. Tempo medio del procedimento: 2 giorni Altrimenti si rende la dichiarazione presso il Centro Nascita entro 3 giorni dal parto. Tempo medio del procedimento: 10 giorni	
Costo e modalità di pagamento	
Nessun costo	
Descrizione del procedimento	
NOME: L'Ufficiale di Stato Civile deve verificare in capo ai dichiaranti, l'osservanza dei seguenti limiti legali: <ul style="list-style-type: none">• è vietato attribuire al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello, di una sorella viventi; un cognome come nome; nomi ridicoli o vergognosi;• il nome deve corrispondere al sesso;• può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.• i nomi stranieri dati a bambini di cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere "j, k, x, y, w" e, ove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome (per la traslitterazione dal punto di vista grafico di caratteri alfabetici e di segni diacritici aventi valenza fonetica non presenti nell'alfabeto italiano, si fa riferimento a quanto disposto dal Ministero dell'Interno con la Circolare n. 1/2008);	

- ai figli di genitori non conosciuti non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale o cognomi d'importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato.

COGNOME:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 131/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2022, ha stabilito i seguenti nuovi principi:

- il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell'ordine dagli stesso deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscono al figlio soltanto il cognome di uno dei due;
- in mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi deciso;
- qualora non vi sia accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi si rende necessario l'intervento del Giudice, che l'ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo sulle scelte riguardanti i figli.

Se il dichiarante intende attribuire al figlio un nome o un cognome in violazione dei divieti o delle indicazioni prescritti, l'Ufficiale di Stato Civile lo avverte della violazione; qualora lo stesso persista nella propria determinazione, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà ricevere la dichiarazione, formare l'atto di nascita e darne immediatamente notizia al Procuratore della Repubblica, ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione di cui agli artt. 95 e segg. d.p.r. 396/2000, informato il dichiarante.

Nel caso di generalità da assegnare a bambini di nazionalità estera, deve applicarsi la normativa del paese di provenienza. Per tali minori non si applicheranno pertanto i limiti previsti dalla legge italiana, bensì quelli previsti dalla legge straniera applicabile, a meno che non vi siano casi di contrasto con l'ordine pubblico.

Nel caso di rifiuto motivato da parte dell'Ufficiale di Stato Civile a ricevere la dichiarazione di nascita è possibile proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'Ufficio dello Stato Civile che ha opposto il rifiuto.

FAQ

Posso attribuire a mia figlia il nome "Andrea"?

L'art. 35 del DPR n. 396/2000 dispone, tra l'altro, che il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso. Secondo una consolidata tradizione italiana, spesso è stato richiesto all'Ufficiale di Stato Civile di attribuire ad un maschio il nome "Maria" e l'orientamento ministeriale, anche in aderenza alla prassi consolidata, ha ritenuto (vedasi Ministero Interno – Massimario per l'ufficiale di Stato Civile) che ciò sia possibile purché ad esso venga anteposto un nome che risulti inequivocabilmente maschile (ad esempio "Francesco Maria"). Lo stesso orientamento era stato applicato anche nell'ipotesi inversa, quando cioè i genitori avessero voluto attribuire ad una bambina soltanto il nome di "Andrea": l'importante – secondo il Ministero dell'Interno (Circolare n. 27 del 1/6/2007) era che tale nome fosse preceduto da uno inequivocabilmente femminile (ad esempio "Francesca Andrea"). Tuttavia il desiderio di attribuire ad una bambina soltanto il nome "Andrea" ha spinto alcuni genitori a presentare ricorso in Tribunale fino a giungere alla pronuncia n. 20385/2012 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione. Tale decisione (che richiama anche precedenti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), accoglie con favore la richiesta dei genitori di chiamare solo "Andrea" la propria figlia, perché:

- nella gran parte dei Paesi europei (Slovacchia, Inghilterra, Spagna, Germania, Danimarca, Olanda e Ungheria) il nome "Andrea" ha natura sessualmente neutra con valenza biunivoca e viene utilizzato indifferentemente per soggetti maschili e femminili;
- il nostro ordinamento riconosce il diritto di imporre al proprio figlio un nome di provenienza estera nel limite del rispetto della dignità personale;



- il nome “Andrea” attribuito ad una bambina non è né ridicolo né vergognoso e non determina ambiguità nel riconoscimento del genere della persona cui è stato imposto poiché non è più riconducibile, in un contesto culturale che ormai non può più essere soltanto nazionalistico, soltanto al genere maschile. Il Ministero dell’Interno ha recepito le motivazioni della Corte di Cassazione con la Circolare n. 31 del 12/12/2012.

4	RICONOSCIMENTO DI FILIAZIONE FUORI DAL MATRIMONIO PRIMA DELLA NASCITA
Descrizione	
<p>Il fine del “riconoscimento prenatale” (art. 44 del DPR 396/2000) è quello di consentire l’attribuzione della paternità e maternità direttamente al momento della nascita anche senza la presenza dei genitori. Si pensi all’ipotesi in cui uno dei genitori muoia prima della dichiarazione di nascita: mancando la sua manifestazione di volontà circa il riconoscimento, il genitore deceduto prima della nascita del figlio, non potrebbe essere menzionato nell’atto di nascita se non a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Il “riconoscimento prenatale” può essere effettuato di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile oppure ad un notaio. Nel caso in cui il bambino non nasca vivo, l’atto risulta privo di qualsiasi efficacia.</p>	
Principali riferimenti normativi	
<p>Codice civile; D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); L. 218/1995 (Diritto internazionale privato italiano); L. 91/1992 (Nuove norme sulla cittadinanza); Circolari del Ministero dell’Interno.</p>	
Modalità di accesso al servizio	
Su appuntamento	
Documenti richiesti	
<ul style="list-style-type: none"> • Documento di identità (carta di identità, passaporto o permesso di soggiorno) • certificazione medica attestante lo stato di gravidanza; • consenso della madre al riconoscimento successivo da parte del padre; • eventuale ulteriore documentazione necessaria (es.: il cittadino straniero deve produrre il c.d. “nulla osta al riconoscimento” rilasciato dalla competente Autorità in base alla sua nazionalità). 	
Tempo di erogazione	
<p>Una volta effettuata l’analisi della documentazione presentata all’atto dell’appuntamento ed acquisita d’ufficio ulteriore documentazione presso altri Comuni (atti di nascita dei genitori), entro 15 gg., i genitori si presentano per effettuare la dichiarazione di riconoscimento. L’atto viene steso e la procedura si chiude mediante rilascio di copia autentica dell’atto ai genitori intervenuti.</p> <p>Tempo medio conclusione intero procedimento: 30 giorni</p>	
Costo e modalità di pagamento	
Nessun costo	
Descrizione del procedimento	
<p>Il procedimento può essere effettuato in qualsiasi comune.</p> <p>Il riconoscimento del figlio nascituro può essere fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla sola madre; • contestualmente da entrambi i genitori; • dal padre, ma solamente dopo il riconoscimento da parte della madre e previo consenso della stessa. I genitori possono operare il riconoscimento anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. 	

L'Ufficiale di Stato Civile deve altresì verificare l'inesistenza d'impedimenti e la procedibilità al riconoscimento, mediante l'acquisizione della seguente documentazione:

- copia integrale dell'atto di nascita dei genitori;
- certificazione anagrafica degli stessi;

I documenti prodotti ed acquisiti per la redazione dell'atto vanno a costituire il fascicolo degli allegati all'atto medesimo, previa apposizione del visto dell'Ufficiale dello Stato Civile precedente.

Nel caso di rifiuto motivato da parte dell'Ufficiale di Stato Civile a ricevere la dichiarazione di nascita è possibile proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'Ufficio dello Stato Civile che ha opposto il rifiuto.

FAQ

Perché il padre del figlio nascituro non può riconoscerlo se prima non lo ha riconosciuto la madre e previa il consenso della stessa?

La giustificazione di tale divieto è rappresentata dal fatto che il padre, per poter procedere al riconoscimento del figlio nascituro, deve necessariamente indicare le generalità della madre poiché questo è il solo modo per individuare il bimbo che sta per nascere. L'art. 258 del Codice Civile dispone che l'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore: è quindi necessario che la madre effettui per prima il "riconoscimento prenatale" e consenta il riconoscimento successivo da parte del padre. È quindi non ammissibile il riconoscimento del nascituro da parte del solo padre poiché quest'ultimo, riconoscendo come figlio quel bambino che nascerà da una donna determinata e facilmente individuabile, viola il diritto della madre di non procedere al riconoscimento del figlio avvalendosi della facoltà di non essere nominata al momento della dichiarazione di nascita. Il nostro ordinamento, infatti, considera il riconoscimento da parte della donna quale condizione essenziale per l'esistenza di un rapporto di filiazione. Il riconoscimento di filiazione naturale è pertanto collegato non al fatto biologico della procreazione bensì ad una espressa manifestazione di volontà.

5	RICONOSCIMENTO DI FILIAZIONE FUORI DAL MATRIMONIO DOPO LA NASCITA
Descrizione	
<p>La disciplina del riconoscimento è dettagliatamente prevista dall'art. 250 del Codice Civile mentre la sua forma è regolata dal successivo art. 254. L'esistenza di una persona fisica ed il suo status familiare si provano mediante l'atto di nascita formato sulla base di apposita dichiarazione redatta sui registri di Stato Civile. Il riconoscimento di figlio è una libera dichiarazione del genitore (o dei genitori) e, una volta effettuato, è irrevocabile. Può essere effettuato dai genitori sia congiuntamente, sia disgiuntamente, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento del figlio. Il genitore che effettua il riconoscimento deve aver compiuto 16 anni (salvo autorizzazione del Giudice). Non produce alcun effetto il riconoscimento di un figlio che abbia compiuto 14 anni senza il suo assenso che può essere manifestato contestualmente o anche successivamente al riconoscimento stesso. L'Ufficiale di Stato Civile non può ricevere una dichiarazione di riconoscimento di un figlio che non abbia compiuto 14 anni senza il consenso del genitore che lo ha già riconosciuto. È ammessa, nell'interesse del minore, la possibilità che il consenso venga espresso anche dopo il riconoscimento da parte del "secondo" genitore. Nel caso di rifiuto del consenso da parte del genitore che ha effettuato il riconoscimento per primo, è necessario rivolgersi al Giudice competente.</p> <p>Si precisa che: il figlio nato nel matrimonio e il figlio riconosciuto da altri non sono riconoscibili dal preteso padre biologico; il figlio per il quale siano intervenuti la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo (vedi scheda n. 7) non può essere riconosciuto.</p>	
Principali riferimenti normativi	
Codice civile; D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); L. 218/1995 (Diritto internazionale privato italiano); L. 91/1992 (Nuove norme sulla cittadinanza); Circolari del Ministero dell'Interno.	
Modalità di accesso al servizio	
Su appuntamento	
Documenti richiesti	
<p>Il dichiarante/i deve/devono produrre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato di capacità al riconoscimento relativo al genitore straniero; • eventuale consenso/assenso, ove necessario; • eventuale provvedimento autorizzatorio del Tribunale, ove presente/necessario; • documento d'identità/riconoscimento valido; eventuali altri documenti, a seconda delle circostanze e particolarità della dichiarazione 	
Tempo di erogazione	
<p>Una volta effettuata l'analisi della documentazione presentata all'atto dell'appuntamento ed acquisita d'ufficio ulteriore documentazione presso altri Comuni (atti di nascita dei genitori), entro 30 gg., i genitori si presentano per effettuare la dichiarazione di riconoscimento. L'atto viene steso e la procedura si chiude mediante rilascio di copia autentica dell'atto ai genitori intervenuti.</p> <p>Tempo medio conclusione intero procedimento: 30 giorni</p>	
Costo e modalità di pagamento	
Nessun costo	
Descrizione del procedimento	

Il procedimento può avvenire in qualsiasi comune.

L'Ufficiale di Stato Civile deve verificare l'inesistenza d'impedimenti e la possibilità di procedere al riconoscimento, mediante l'acquisizione della seguente documentazione:

- copia integrale dell'atto di nascita del figlio e dei genitori;
- certificazione anagrafica del figlio e dei genitori;
- consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento, nel caso di figlio infra14enne;
- assenso del figlio 14enne;
- autorizzazione del Tribunale, se necessaria;
- eventuale altra documentazione necessaria per determinare l'inesistenza d'impedimenti (es.: il cittadino straniero deve produrre nulla osta al riconoscimento rilasciato dalla competente autorità del Paese di appartenenza).

Una volta effettuato il riconoscimento, l'Ufficiale di Stato Civile deve:

- provvedere per l'annotazione del riconoscimento a margine dell'atto di nascita del figlio ed alle conseguenti comunicazioni/variazioni anagrafiche, di elettorale e di leva, ove necessarie;
- provvedere per quanto concerne l'acquisto ex lege della cittadinanza italiana se il figlio riconosciuto è invece maggiorenne e straniero. Se il figlio riconosciuto è invece maggiorenne e straniero, conserva la propria cittadinanza ma, entro un anno dal riconoscimento, può dichiarare di eleggere la cittadinanza italiana;
- comunicare al Giudice Tutelare/Tribunale dei minori l'avvenuto riconoscimento di filiazione di minore;

Sono rilasciabili, a richiesta degli aventi titolo, le certificazioni di nascita. I documenti prodotti ed acquisiti per la redazione dell'atto vanno a costituire il fascicolo degli allegati all'atto medesimo, previa apposizione del visto dell'Ufficiale dello Stato Civile precedente. Il fascicolo viene acquisito in formato dematerializzato.

Nel caso di rifiuto motivato da parte dell'Ufficiale di Stato Civile a ricevere la dichiarazione di nascita è possibile proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'Ufficio dello Stato Civile che ha opposto il rifiuto.

FAQ

In caso di riconoscimento successivo alla nascita come si determina il cognome del figlio riconosciuto?

Secondo l'art. 262 del Codice Civile:

- il figlio assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo;
- se il riconoscimento è congiunto da parte di entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre *;
- se il riconoscimento è stato effettuato prima dalla madre e poi dal padre, il figlio può conservare il cognome materno oppure può assumere quello del padre sostituendolo o aggiungendolo o antepoendolo a quello materno. Nel caso si tratti di minore è il giudice del Tribunale Ordinario a decidere, con proprio decreto da trascrivere e annotare sull'atto di nascita, circa l'attribuzione del cognome (previo ascolto del figlio che abbia compiuto 12 anni o anche di età inferiore se capace di discernimento). Se si tratta invece di figlio maggiorenne, sarà lo stesso a scegliere il cognome da portare con propria dichiarazione da annotarsi sull'atto di nascita;
- il figlio di genitori non conosciuti maggiorenne (c.d. "figlio di ignoti") il cui cognome sia stato attribuito, dopo la nascita, dall'Ufficiale di Stato Civile e che venga successivamente riconosciuto da uno o contemporaneamente da entrambi i genitori, ha facoltà, entro un anno dal riconoscimento o dalla data in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome precedentemente portato ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso il cognome del genitore o dei genitori che lo hanno riconosciuto.

* La Corte Costituzionale, con sentenza n. 286/2016, ha dichiarato incostituzionale tale disposizione in quanto non consente ai genitori che effettuano congiuntamente il riconoscimento, di trasmettere al figlio di comune accordo, al momento della nascita, anche il cognome materno. Successivamente, con sentenza n. 131/2022, la Corte Costituzionale ha nuovamente dichiarato incostituzionale tale disposizione nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assuma solo il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto (vedi scheda n. 3).

6	TRASCRIZIONE DEL DECRETO PREFETTIZIO DI CAMBIAMENTO DEL COGNOME/NOME DEL CITTADINO ITALIANO
Descrizione	
<p>Ai sensi dall'art. 89 del DPR n. 396/2000 per cambiare il proprio cognome, oppure il nome o cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o per motivi diversi da quelli suindicati, è necessario presentare domanda alla Prefettura competente, che qualora la richiesta appaia meritevole di essere accolta, autorizza il richiedente a far affiggere all'Albo Pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della propria domanda. L'affissione deve avere la durata di 30 giorni consecutivi. Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.</p> <p>L'opposizione si propone con atto notificato al Prefetto. Trascorso il termine di 30 giorni senza che sia proposta opposizione, il richiedente presenta alla Prefettura competente un esemplare dell'avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione, la durata della stessa e la prova delle eseguite notificazioni se prescritte. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni ricevute, provvede ad emanare il decreto di concessione al cambiamento del nome/cognome richiesto.</p> <p>Su richiesta dell'interessato, il decreto prefettizio che autorizza il cambiamento del nome/cognome deve essere reso efficace mediante trascrizione nei registri di nascita del comune di residenza dell'interessato (non esiste termine di prescrizione del decreto). Segue poi l'annotazione sull'atto di nascita del richiedente e sugli atti di quanti subiscono la modificazione: la modifica delle generalità, infatti, si ripercuote a cascata sugli atti del coniuge e dei discendenti.</p>	
Principali riferimenti normativi	
<p>Codice civile; D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); L. 218/1995 (Diritto internazionale privato italiano); Circolari del Ministero dell'Interno.</p>	
Modalità di accesso al servizio	
<p>Per la richiesta di affissione all'Albo Pretorio on line presentare la dichiarazione all'ufficio Stato Civile. Per far trascrivere il decreto, protocollare lo stesso in via Roma 18 il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 14 alle 16.</p>	
Documenti richiesti	
<ul style="list-style-type: none"> • Carta di identità o passaporto in corso di validità • l'originale del decreto definitivo. 	
Tempo di erogazione	
<p>Ricezione immediata della richiesta di trascrizione e di annotazione stesura del decreto prefettizio. Tempo medio conclusione intero procedimento: 30 giorni</p>	
Costo e modalità di pagamento	
<p>Marca da bollo da 16 euro da applicare alla richiesta da pubblicare all'albo pretorio</p>	
Descrizione del procedimento	
<p>La richiesta di trascrizione del decreto e del contenuto del decreto medesimo, sono trascritti alla presenza del richiedente, che deve leggere e sottoscrivere gli atti così formati, unitamente all'Ufficiale dello Stato Civile procedente.</p> <p>L'interessato dovrà altresì dichiarare l'esistenza di coniuge/discendenti.</p> <p>Una volta effettuata la trascrizione, l'Ufficiale di Stato Civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dà assicurazione dell'avvenuto adempimento alla Prefettura competente; • procede per l'annotazione sull'atto di nascita e sugli altri atti di stato civile che si riferiscono all'interessato, al coniuge ed ai figli e a tutte le variazioni anagrafiche di competenza, nonché alle comunicazioni all'Ufficio Elettorale e Leva, quando dovute; 	

- comunica ai figli maggiorenni il cambiamento del cognome, per consentire loro l'esercizio della facoltà di mantenere il cognome precedentemente portato, entro un anno dalla predetta comunicazione, mediante trascrizione nei registri di nascita ed annotazione sull'atto di nascita della volontà espressa;
- comunica la variazione al Casellario Giudiziale, se dovuta.

I documenti prodotti ed acquisiti per la redazione dell'atto vanno a costituire il fascicolo degli allegati all'atto medesimo, previa apposizione del visto dell'ufficiale dello stato civile precedente. Il fascicolo viene acquisito in formato dematerializzato. Nel caso di rifiuto motivato da parte dell'Ufficiale di Stato Civile a ricevere la dichiarazione di nascita è possibile proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'Ufficio dello Stato Civile che ha opposto il rifiuto.

FAQ

Sono un cittadino straniero, posso rivolgermi al Prefetto per ottenere un decreto di modifica del mio cognome/nome?

No, la procedura descritta nella presente scheda si applica esclusivamente ai cittadini italiani. Nel caso di richiesta di cambiamento di generalità di soggetti di nazionalità straniera deve applicarsi la normativa del Paese di provenienza.

7	TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI ADOZIONE DI TRIBUNALE ITALIANO
Descrizione	
<p>La Legge n. 184/1983 disciplina le adozioni e ne prevede alcune tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'adozione piena (fino al 2013 denominata anche "legittimante") che ha come presupposto lo stato di abbandono (e quindi la dichiarazione di adottabilità) del minore. Con essa vengono meno i legami con la famiglia originaria e l'adottato acquista lo status giuridico di figlio a tutti gli effetti del nucleo familiare in cui viene inserito (artt. 6 e 7 della Legge n. 184/1983) e ne assume il cognome; • l'adozione in casi particolari (artt. 44 e ss. della Legge n. 184/1983) prevista in assenza di uno stato di abbandono del minore purché ricorrano specifici presupposti di fatto dettagliatamente previsti dalla normativa (preesistente rapporto di parentela tra l'adottante e l'adottato orfano di padre e di madre, coniuge che adotta il figlio dell'altro coniuge, adottato portatore di handicap ed orfano di padre e di madre, impossibilità di affidamento preadottivo). Con essa non vengono meno i legami tra l'adottato e la famiglia d'origine; l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio; • l'adozione internazionale (artt. 29 – 43 della Legge n. 184/1983 – Convenzione de L'Aja del 29/5/1993) è l'adozione piena di minore straniero da parte di genitori italiani oppure stranieri residenti in Italia ovvero di minore italiano da parte di italiani residenti all'estero. Con essa vengono meno i legami con la famiglia originaria e l'adottato acquista lo status giuridico di figlio a tutti gli effetti del nucleo familiare in cui viene inserito e ne assume il cognome. <p>E' prevista inoltre l'adozione di maggiorenni (artt. 291 e ss. del Codice Civile) che ha come presupposto la possibilità di garantire all'adottante senza discendenti la continuità del nome o del patrimonio ovvero di formalizzare uno stabile rapporto di assistenza e solidarietà. Questo tipo di adozione non ha effetti di filiazione: l'adottato conserva diritti e doveri verso la famiglia d'origine, assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio e concorre con i figli dell'adottante nel diritto alla successione.</p>	
Principali riferimenti normativi	
Codice civile; Legge n. 184/1983; D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); L. 218/1995 (Diritto internazionale privato italiano); Circolari del Ministero dell'Interno.	
Modalità di accesso al servizio	
La sentenza viene trasmessa telematicamente all'Ufficio Stato Civile da parte del Tribunale a seguito del passaggio in giudicato.	
Documenti richiesti	
Nessuno	
Tempo di erogazione	
Ricezione immediata della richiesta di trascrizione e successiva trascrizione.	
Tempo medio durata del procedimento: 30 giorn.	
Costo e modalità di pagamento	
Nessun costo	
Descrizione del procedimento	
La sentenza del tribunale italiano che pronuncia l'adozione ovvero che dichiara efficace in Italia l'adozione straniera deve essere trascritta nei registri di nascita ed annotata a margine dell'atto di nascita della persona a cui si riferisce. La Cancelleria del Tribunale dei Minorenni (in caso di adozione di minori) o del Tribunale Ordinario (in caso di adozione di maggiorenne) trasmette il provvedimento esecutivo/definitivo all'Ufficiale di Stato Civile per la trascrizione nei registri di nascita.	

L'Ufficiale di Stato Civile procede successivamente a:

- trascrivere per sunto il provvedimento nei registri di nascita;
- eseguire l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato, ove presente;
- avvertire gli interessati degli adempimenti effettuati;
- rilasciare, a richiesta degli aventi titolo, la nuova certificazione di nascita.

Avvenuta la trascrizione, l'Ufficiale di Stato Civile:

- assicura alla Cancelleria del tribunale procedente l'avvenuto adempimento;
- aggiorna direttamente l'anagrafe rispetto al nuovo status ed ai dati spettanti mutati per effetto dell'adozione, nel caso in cui l'adottato sia residente nel comune ovvero comunica i nuovi dati all'ufficiale d'anagrafe del comune di residenza, se diverso, per quanto di competenza;
- comunica i nuovi dati all'ufficio elettorale e leva, se dovuto;
- comunica le nuove generalità al casellario giudiziale, se dovuto.

I documenti prodotti ed acquisiti per la redazione dell'atto vanno a costituire il fascicolo degli allegati all'atto medesimo, previa apposizione del visto dell'ufficiale dello stato civile procedente.

Nel caso di rifiuto motivato da parte dell'Ufficiale di Stato Civile a ricevere la dichiarazione di nascita è possibile proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'Ufficio dello Stato Civile che ha opposto il rifiuto.

FAQ

Colui che è stato adottato da un cittadino italiano, in che modo acquista la cittadinanza italiana?

Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquisisce in automatico la cittadinanza, senza necessità di alcuna richiesta: l'Ufficiale di Stato Civile procedente opera gli adempimenti previsti dalla normativa speciale in materia di cittadinanza (art. 3 della Legge n. 91/1992).

Il maggiorenne straniero adottato da cittadino italiano non acquisisce la cittadinanza italiana per automatismo ma può presentare istanza di concessione al Ministero dell'Interno per tramite della locale Prefettura, ai sensi della disciplina speciale in materia, purché risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni dall'adozione (art. 9 – primo comma, lettera b) – della Legge n. 91/1992).

8	DICHIARAZIONE (O DENUNCIA) DI MORTE E REDAZIONE DELL' ATTO DI MORTE
Descrizione	
<p>La dichiarazione di morte e la redazione dell'atto di morte sono disciplinate dagli artt. 72 e 73 del DPR n. 396/2000, mentre gli adempimenti successivi – trasporto della salma, sepoltura e cremazione – sono disciplinati dal medesimo Decreto integrato con le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR n. 285/1990) e dalla normativa regionale.</p> <p>La dichiarazione di morte va fatta all'Ufficiale di Stato Civile, non oltre le 24 ore dal decesso, alternativamente da parte di uno dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uno dei congiunti del defunto; • una persona convivente del defunto; • un soggetto delegato dal congiunto o dal convivente. <p>In mancanza dei soggetti sopra elencati, la dichiarazione di morte è fatta da persona informata del decesso oppure tramite avviso del direttore nel caso di morte avvenuta in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio o istituto.</p> <p>Non esiste un termine prima del quale non sia possibile ricevere la dichiarazione di morte, per cui l'Ufficiale di Stato Civile può redigere immediatamente l'atto di morte (sulla base della scheda ISTAT oppure di un certificato del sanitario intervenuto in occasione del decesso).</p> <p>L'Ufficiale di Stato Civile si accerta successivamente della effettività della morte, prima di autorizzare la sepoltura della salma, acquisendo il c.d. certificato necroscopico redatto, negli ospedali, dal Direttore Sanitario (o da un medico delegato) oppure, negli altri casi, da un medico nominato dall'A.S.S.T. competente. Il certificato necroscopico non può essere rilasciato prima di 15 ore dal decesso (tranne in casi specifici) e non oltre le 30 ore e non riporta la causa di morte che è invece contenuta nella scheda ISTAT.</p> <p>Entro 24 ore dall'accertamento del decesso (quindi dal rilascio del certificato necroscopico), deve essere denunciata al Sindaco del Comune di decesso la causa che ha determinato la morte, utilizzando un'apposita scheda ISTAT che deve essere compilata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal medico curante che sia a conoscenza della malattia del defunto indipendentemente dal fatto che abbia o meno assistito al decesso; • dal medico necroscopo, se la morte è avvenuta senza assistenza medica; • dal medico incaricato di eseguire l'autopsia disposta dalla Autorità giudiziaria. <p>La scheda ISTAT ha finalità esclusivamente sanitarie, epidemiologiche e statistiche e viene trasmessa dal Comune all'ISTAT (tramite la locale Prefettura) ed all'A.S.S.T. Se l'Ufficiale di Stato Civile, acquisendo la scheda ISTAT, rileva la presenza di elementi che facciano sorgere il sospetto di morte derivante da reato, non può autorizzare la sepoltura della salma fino al rilascio del nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica.</p> <p>La sepoltura della salma viene disposta con apposita autorizzazione dall'Ufficiale di Stato Civile non prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, dopo essersi accertato dell'effettività della morte e dell'assenza di impedimenti connessi ad accertamenti da eseguirsi a cura dell'Autorità giudiziaria (in questi casi è necessario acquisire il nulla osta del Procuratore della Repubblica).</p>	
Principali riferimenti normativi	
Codice civile; D.P.R. n. 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria); D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione	

formule per la redazione degli atti di Stato Civile); Legislazione regionale in materia di polizia mortuaria; Circolari del Ministero dell'Interno.

Modalità di accesso al servizio

Il delegato può consegnare all'Ufficiale di Stato Civile la documentazione direttamente agli sportelli dell'Ufficio Stato Civile con accesso libero, oppure può anticiparla via mail e consegnare gli originali al momento del ritiro delle certificazioni necessarie.

Documenti richiesti

- Delega e documento dell'interessato
- avviso di morte
- certificato del medico necroscopo
- richiesta di trasporto in bollo
- scheda Istat recante le cause di morte

Tempo di erogazione

Ricezione immediata della dichiarazione di morte e stesura dell'atto

Costo e modalità di pagamento

2 marche da bollo da 16 euro per richiesta di trasporto e autorizzazione al trasporto
 1 marca da bollo da 16 euro per la pratica di cremazione
 2 marche da bollo da 16 euro per la pratica di affido ceneri

Descrizione del procedimento

Presso il Servizio Stato Civile del luogo di morte, l'Ufficiale di Stato Civile riceve il fascicolo documentale di morte secondo le seguenti modalità.

In caso di **decesso in abitazione** privata, per tramite dell'impresa di servizi funebri delegata dai familiari o congiunti del defunto, si ricevono:

- la dichiarazione di decesso recante l'autocertificazione circa il luogo, la data e l'ora di morte;
- il certificato di accertamento di morte effettuato dal medico necroscopo;
- la scheda ISTAT recante le cause di morte;
- l'avviso di morte/nulla-osta alla sepoltura-cremazione rilasciato dalla Procura della Repubblica/Ufficiale di Polizia Giudiziaria, in caso di morte violenta, non dovuta a cause naturali e/o con sospetto di reato.

In caso di decesso in ospedale, casa di cura o di riposo, collegi, istituti o qualsiasi altro stabilimento, ovvero intervenuto durante il trasporto in ospedale, ovvero in caso di rinvenimento di cadavere, si ricevono (per tramite dell'impresa di servizi funebri delegata dai familiari o congiunti del deceduto ovvero direttamente dall'ospedale/casa di cura ove è avvenuto il decesso):

- il certificato di accertamento di morte effettuato dal medico necroscopo;
- la scheda ISTAT recante le cause di morte;
- l'avviso di morte rilasciato dal direttore (o suo delegato) della struttura ove è avvenuto il decesso, ovvero ove è stata trasportato il cadavere, anche per eventuali accertamenti diagnostici, autoptici, ecc.);
- l'avviso di morte/nulla-osta alla sepoltura-cremazione rilasciato dalla Procura della Repubblica/Ufficiale di Polizia Giudiziaria, in caso di morte violenta, non dovuta a cause naturali e/o con sospetto di reato.

L'Ufficiale di Stato Civile, verificata la propria competenza, nonché la completezza e la congruità documentale, procede:

- alla formazione dell'atto di morte consistente nell'iscrizione/trascrizione e stampa, in duplice originale, della dichiarazione di decesso/avviso di morte nei registri degli atti di morte, mediante l'utilizzo di apposite formule ministeriali, a seconda delle particolarità del caso e delle circostanze dell'accadimento;
- alla compilazione, in forma dematerializzata, dell'autorizzazione alla sepoltura, che viene immediatamente trasmessa al Servizio Cimiteri, mediante posta elettronica, unitamente alla documentazione eventualmente richiesta per gli atti funerari conseguenti, a seconda della tipologia di servizio erogato (inumazione, tumulazione, cremazione, ecc.). I documenti prodotti ed acquisiti per la redazione dell'atto vanno a costituire il fascicolo degli allegati all'atto medesimo, previa apposizione del visto dell'ufficiale dello stato civile precedente.

La scheda ISTAT (redatta in forma duplice), decorso il mese di morte di riferimento, viene trasmessa all'ASST ed alla Prefettura, per quanto di competenza. Una volta formato l'atto di morte, l'Ufficiale di Stato Civile:

- procede per l'annotazione sull'atto di nascita e per le variazioni anagrafiche di competenza, nonché alle comunicazioni all'ufficio elettorale e leva, quando dovute;
- nel caso in cui il defunto sia residente in altro Comune, forma copia dell'atto di morte e la trasmette in forma dematerializzata al Comune di residenza.
-

Formato l'atto di morte, sono immediatamente rilasciabili le certificazioni di morte.

FAQ

Qual è la procedura da seguire nei casi di bambino nato morto e di bambino nato vivo che muore subito dopo la nascita?

L'art. 37 del DPR n. 396/2000 distingue due casi:

- il bambino nato morto, per il quale l'Ufficiale di Stato Civile deve formare esclusivamente l'atto di nascita (indicando: Comune, luogo, giorno e ora di nascita, sesso e nome) ed annotarvi contestualmente l'avvenuto decesso come comprovato dal certificato medico a lui presentato;
- il bambino nato vivo ma deceduto subito dopo la nascita e comunque prima che sia resa la dichiarazione di nascita. In questo caso poiché il bambino ha vissuto (anche se per un arco di tempo molto limitato) vanno redatti sia l'atto di nascita sia quello di morte: il bimbo è infatti un soggetto di diritto che ha acquistato la capacità giuridica ed i diritti ad essa connessi (si pensi, ad esempio, ai diritti successori). Nella maggior parte dei casi in cui si verifica questa situazione è il Direttore Sanitario dell'ospedale in cui sono avvenute la nascita e la morte che ne dà notizia all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui ha sede l'ospedale, trasmettendo anche il certificato necroscopico e la scheda ISTAT.

9	PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Descrizione	
<p>Con la pubblicazione di matrimonio si accerta che i richiedenti (c.d. “nubendi”) siano in possesso di tutti i requisiti e le condizioni voluti dalla legge per contrarre matrimonio e di portare a conoscenza di tutti l'intenzione delle due persone di sposarsi affinché chiunque sia a conoscenza della presenza d'impedimenti al matrimonio possa fare le previste opposizioni. Le condizioni necessarie per poter contrarre matrimonio sono previste dettagliatamente nel Codice Civile (artt. 84 – 89): l'età, l'assenza di interdizione per infermità di mente, la libertà di stato, la mancanza di rapporti di parentela/affinità tra i nubendi, il delitto di omicidio (anche solo tentato) verso il coniuge dell'altra persona e il c.d. “divieto temporaneo di nuove nozze”.</p> <p>Per poter contrarre matrimonio con rito concordatario (cattolico) gli interessati devono compiere la pubblicazione presso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza allegando la richiesta del parroco competente alla celebrazione. Coloro che intendono contrarre matrimonio con il rito di uno dei culti acattolici riconosciuti dallo Stato (c.d. “culti ammessi”) devono compiere la pubblicazione presso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza che verifica, di volta in volta, il decreto ministeriale di nomina del ministro del culto celebrante. Gli sposi che intendono contrarre matrimonio con il rito di uno dei culti con cui lo Stato ha stipulato con legge apposite intese (Tavola Valdese, Unione delle Chiese Avventiste del 7° Giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, Chiesa Evangelica Luterana, Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, Chiesa Apostolica in Italia, Unione Induista Italiana, Unione Comunità Ebraiche Italiane, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e Unione Buddhista Italiana) devono compiere la pubblicazione presso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza secondo le modalità previste dalle diverse intese, con riferimento alla disciplina prevista per quanto concerne il momento della lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c. e la verifica del provvedimento ministeriale di nomina del ministro di culto celebrante.</p> <p>La pubblicazione di matrimonio consiste in un avviso da affiggere on line sul sito internet istituzionale del Comune, in una apposita sezione e contiene i dati dei nubendi ed il luogo di celebrazione. Ha una durata pari ad almeno 8 giorni interi e consecutivi, sulla base di quanto stabilito dall'art. 155 del Codice Civile. Trascorsi i 3 giorni successivi alla pubblicazione, senza che sia stata fatta opposizione al matrimonio, l'Ufficiale di Stato Civile richiesto può procedere alla celebrazione del matrimonio che deve essere celebrato nei 180 giorni successivi alla compiuta pubblicazione. Oltre tale termine, infatti, la pubblicazione si considera come non avvenuta. Si ricorda che il Tribunale, su istanza degli interessati, con proprio decreto non impugnabile emesso in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, può ridurre il termine delle pubblicazioni per gravi motivi ovvero autorizzarne l'omissione per cause gravissime (art. 100 del Codice Civile).</p>	
Principali riferimenti normativi	
Codice civile; D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); Legge n. 218/1995 e varie Convenzioni Internazionali; D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); Circolari del Ministero dell'Interno.	
Modalità di accesso al servizio	
<p>Compilazione dell'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale o disponibile all'ufficio stato civile in orario di apertura dello sportello e protocollazione dello stesso in via Roma 18 il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 14 alle 16.</p> <p>Verrà fissato un appuntamento per le pubblicazioni.</p>	
Documenti richiesti	
<p>Modulo di richiesta di pubblicazioni con allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta di identità o passaporto in corso di validità 	

- Richiesta del parroco in caso di matrimonio concordatario
- Il cittadino straniero deve altresì produrre, ai sensi dell'art. 116 del codice civile, il c.d. "nulla osta al matrimonio", secondo la legge dello Stato di appartenenza, oppure il certificato di capacità matrimoniale se il suo Paese ha aderito alla Convenzione di Monaco del 1980.
- In caso di minore che ha compiuto 16 anni autorizzato al matrimonio dal Tribunale dei Minorenni, è necessario produrre copia del relativo decreto di autorizzazione.

Tempo di erogazione

Il certificato di eseguite pubblicazioni/nulla osta al matrimonio religioso può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo al compiuto termine di otto giorni della pubblicazione

Costo e modalità di pagamento

L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari ad euro 16,00. Sono necessarie due marche da bollo da 16 euro se gli sposi hanno la residenza in due comuni diversi. Se si tratta di c.d. "matrimonio per delega" saranno necessarie 3 marche da bollo.

Descrizione del procedimento

La richiesta dell'appuntamento della pubblicazione viene effettuata mediante la protocollazione di apposito modulo in cui i nubendi effettuano le dichiarazioni necessarie all'avvio della pratica.

La pubblicazione viene resa dagli sposi o da un loro rappresentante (munito di scrittura privata non autenticata), muniti di documento d'identità. L'Ufficiale dello Stato Civile competente è quello del Comune di residenza di almeno uno dei nubendi. Esso provvederà poi a richiedere la pubblicazione ad altro Comune eventualmente competente con riguardo alla residenza dei nubendi stessi. L'Ufficiale di Stato Civile redige il processo verbale di richiesta di pubblicazione con i dati dei nubendi e, all'interno del medesimo, riceve la dichiarazione degli sposi circa il possesso dei requisiti richiesti per contrarre matrimonio e la mancanza d'impedimenti. Accerta d'ufficio quanto dichiarato acquisendo la documentazione necessaria e dando conto delle verifiche eseguite e dei documenti acquisiti. Verifica l'eventuale esistenza di un provvedimento giudiziale di riduzione del termine di pubblicazione e ne dà atto nella pubblicazione. Provvede poi all'affissione dell'atto di pubblicazione all'albo on-line del Comune e richiede, se ne ricorre il caso, la pubblicazione al Comune di residenza degli sposi. Terminato l'iter della pubblicazione, l'Ufficiale di Stato Civile forma il certificato di eseguita pubblicazione o nulla osta o autorizzazione al matrimonio, dopo il 4° giorno successivo all'unica o all'ultima compiuta pubblicazione.

Per quanto riguarda la pubblicazione del cittadino all'estero, se entrambi i nubendi sono in questa condizione, devono rivolgersi ai Consolati/Ambasciate nelle cui giurisdizioni sono residenti (iscritti AIRE). Se uno dei nubendi risiede all'estero e l'altro in Italia, le pubblicazioni sono effettuate sia presso il Consolato competente, sia presso il Comune italiano, rivolgendosi indifferentemente all'uno o all'altro, per l'avvio del procedimento. I documenti prodotti ed acquisiti vanno a costituire il fascicolo degli allegati, all'atto di matrimonio iscritto/trascritto previa apposizione del visto dell'ufficiale dello stato civile precedente. Il fascicolo viene acquisito in formato dematerializzato. Qualora l'Ufficiale di Stato Civile ritenga di non poter procedere alla pubblicazione, rilascia agli interessati un certificato con i motivi del rifiuto. Contro il rifiuto è possibile presentare ricorso al Tribunale che provvede in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

FAQ

Mi voglio sposare/unire civilmente a Corsico, quali spazi mette a disposizione l'Amministrazione Comunale per la cerimonia?

I matrimoni nel Comune di Corsico vengono celebrati presso il saloncino La Pianta in via Leopardi. Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta e consultabili sul sito istituzionale.

Posso far celebrare il mio matrimonio a un conoscente?

Sì, è possibile se lo stesso è in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale. In tal caso l'aspirante celebrante deve fare richiesta scritta al Sindaco del Comune di celebrazione, il quale ha la

facoltà (non l'obbligo) di delegare anche i cittadini per la celebrazione di un singolo matrimonio. La delega sarà inviata alla Prefettura competente per il deposito. Non può celebrare il matrimonio la persona che sia parente o affine in linea retta in qualunque grado o in linea collaterale fino al secondo grado.

Esistono casi in cui il matrimonio può essere celebrato al di fuori della “casa comunale”?

Il Codice Civile prevede alcune fattispecie in cui il matrimonio si celebra al di fuori della casa comunale:

- Il matrimonio “in imminente pericolo di vita” (art. 101 C.C.): almeno uno dei nubendi si trova in una situazione di effettivo rischio per la propria vita documentato da apposita certificazione medica. L'Ufficiale di Stato Civile si reca immediatamente presso il luogo di degenza (casa privata, ospedale, etc.) accompagnato dal Segretario Comunale. Qui, dopo aver ricevuto il giuramento da parte dei nubendi circa l'assenza di impedimenti al matrimonio, celebra lo stesso alla presenza di quattro testimoni. Il Segretario Comunale, in funzione notarile, sottoscrive per ultimo l'atto di matrimonio. Non si procede ad effettuare alcuna pubblicazione di matrimonio;

- Il matrimonio “fuori dalla casa comunale” (art. 110 C.C.): almeno uno degli sposi, per infermità (persona malata che non è trasportabile) oppure per altro motivo (ad esempio: detenzione in carcere), non può recarsi in Comune ove solitamente si celebrano i matrimoni. Non trattandosi di situazione di urgenza – come nel caso dell'art. 101 C.C. – si deve procedere ad effettuare le pubblicazioni e ad acquisire apposita certificazione che attesti l'infermità o i gravi motivi. Dopo aver effettuato le pubblicazioni, l'Ufficiale di Stato Civile si reca, insieme al Segretario Comunale, nel luogo in cui si trova la persona impossibilitata a muoversi e celebra il matrimonio alla presenza di quattro testimoni. Il Segretario Comunale, in funzione notarile, sottoscrive per ultimo l'atto di matrimonio.

È possibile celebrare il matrimonio civile in un Comune diverso da quello di residenza?

L'art. 109 del Codice Civile prevede l'istituto giuridico del c.d. “matrimonio per delega”: in questo caso la celebrazione non ha luogo davanti all'Ufficiale di Stato Civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione ma i nubendi chiedono in sede di pubblicazioni, con apposita istanza, di sposarsi in altro Comune per motivi insindacabili di opportunità e convenienza. Quindi, una volta decorsi i termini per le pubblicazioni, l'Ufficiale di Stato Civile chiederà all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune prescelto dai nubendi per la celebrazione del matrimonio, di procedere alla celebrazione e di trasmettere l'atto per la trascrizione nei propri registri.

10	SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALI
Descrizione	
<p>L'art. 12 del Decreto Legge n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n.162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere personalmente davanti all'Ufficiale di Stato Civile un accordo consensuale di separazione o divorzio nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. L'accordo deve essere personalmente concluso dai coniugi davanti all'Ufficiale di Stato Civile, con l'assistenza facoltativa di un avvocato. L'accordo produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali in materia di separazione o divorzio. Non possono concludere tale accordo i coniugi che hanno figli minori oppure maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave. L'accordo non può contenere alcun patto di trasferimento patrimoniale tranne l'indicazione dell'eventuale assegno di mantenimento (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 4478/2016).</p> <p>La normativa vigente prevede anche per i coniugi il c.d. "diritto al ripensamento": dopo l'accordo, primo atto, si fissa un appuntamento non prima di 30 giorni, per una seconda dichiarazione che confermi la volontà dei coniugi di separarsi o divorziare. La mancata comparizione per l'atto di conferma equivale a mancata conferma dell'accordo.</p>	
Principali riferimenti normativi	
Codice civile; Art. 12 del Decreto Legge n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n.162/2014 D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); Legge n. 218/1995 e varie Convenzioni Internazionali; D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); Circolari del Ministero dell'Interno.	
Modalità di accesso al servizio	
<p>Compilazione dell'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale o disponibile all'ufficio stato civile in orario di apertura dello sportello e protocollazione dello stesso in via Roma 18 il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 14 alle 16.</p> <p>Verrà fissato un appuntamento per il primo atto.</p>	
Documenti richiesti	
<ul style="list-style-type: none"> • È necessario protocollare il modulo di richiesta di appuntamento in via Roma 18. Con esso i richiedenti forniscono le informazioni necessarie al fine di dare inizio alla pratica. • Ad esso deve essere allegata, in caso di divorzio, copia autentica del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero della sentenza di separazione giudiziale, ovvero di divorzio, in caso di modifica dello stesso; • documento d'identità in corso di validità, per entrambe le parti. 	
Tempo di erogazione	
<p>In caso di separazione: chiusura del procedimento trascorsi almeno 30 gg. dalla data del primo appuntamento (redazione del processo verbale di accordo di separazione); In caso di divorzio: chiusura del procedimento trascorsi almeno 30 gg. dalla data del primo appuntamento (redazione del processo verbale di accordo di divorzio).</p> <p>Tempi medi durata procedimento: da 45 a 120 giorni</p>	
Costo e modalità di pagamento	
Il procedimento è sottoposto al pagamento di un diritto fisso, corrispondente ad € 16	
Descrizione del procedimento	

L'Ufficiale dello Stato Civile competente a ricevere l'accordo è quello:

- del Comune di residenza di almeno uno dei coniugi o in alternativa;
- del Comune ove è stato celebrato il matrimonio con rito civile o religioso ovvero
- del Comune ove è stato trascritto l'atto di matrimonio celebrato all'estero.

Le condizioni per concludere l'accordo sono le seguenti:

- la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno 12 mesi nella procedura di separazione personale e da 6 mesi nel caso di separazione consensuale;
- i coniugi non devono avere figli minori;
- se i coniugi hanno figli maggiorenni, i figli devono essere economicamente autosufficienti e capaci d'agire (cioè non essere sottoposti agli istituti della tutela, curatela, amministrazione di sostegno) e non devono essere portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992.

Inoltre:

- l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es.: uso della casa coniugale);
- l'accordo non può contenere la previsione della corresponsione in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (c.d.: liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare);
- l'accordo può contenere la previsione dell'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione (c.d.: assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta di divorzio (c.d.: assegno divorzile);
- le parti possono richiedere la modifica di condizioni di separazione o di divorzio già stabilite con riferimento all'attribuzione dell'assegno periodico (di separazione o divorzio) o la sua revoca o la revisione quantitativa.

Il procedimento ha inizio con la ricezione, da parte dell'Ufficiale di Stato Civile competente, delle dichiarazioni dei coniugi e la redazione, da parte dello stesso, del processo verbale di accordo. L'accordo ricevuto è temporaneamente improduttivo di effetti, ciò al fine di poter far esercitare ai coniugi il c.d. "diritto al ripensamento".

L'Ufficiale di Stato Civile, infatti, invita i coniugi a comparire di fronte a sé non prima di 30 giorni per la conferma dell'accordo fissando con gli stessi la data di comparizione. Nel caso in cui i coniugi non adempiano all'obbligo di comparizione nella data fissata per la conferma di accordo, la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo. Della conferma di accordo ovvero della mancata conferma di accordo viene sempre redatto processo verbale. Nel periodo del c.d. "diritto al ripensamento", intercorrente tra la data di effettuazione dell'atto di accordo e quella fissata per l'atto di conferma di accordo l'Ufficiale di Stato Civile svolge idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese, con riferimento ai presupposti ed alle condizioni di applicazione dell'istituto in oggetto. Il diritto di ripensamento non si applica alle dichiarazioni di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

L'Ufficiale di Stato Civile, concluso il procedimento con esito positivo:

- appone o comunica annotazione su atto di matrimonio;
- in caso di divorzio, comunica o appone annotazione su atto di nascita dei coniugi;
- comunica o opera variazione anagrafica di stato civile.

L'accordo concluso dai coniugi produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali in materia. I documenti prodotti ed acquisiti vanno a costituire il fascicolo degli allegati, all'atto di accordo iscritto previa apposizione del visto dell'ufficiale dello stato civile precedente. Il fascicolo viene acquisito in formato dematerializzato.

FAQ

Esistono altre forme di procedimenti amministrativi che permettono ai coniugi di separarsi/divorziare senza dover ricorrere all'Autorità Giudiziaria?

Il Decreto Legge n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n.162/2014 ha anche introdotto (art. 6) l'istituto della c.d. "Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati" che può essere utilizzato dai coniugi per separarsi/divorziare consensualmente o per modificare le condizioni di separazione/divorzio.

Questo istituto è caratterizzato dalla presenza di una negoziazione tra i coniugi effettuata con l'assistenza di uno o più avvocati e quindi, rispetto all'istituto della separazione/divorzio di fronte all'Ufficiale di Stato Civile cui si riferisce la presente scheda, viene utilizzato nelle situazioni di maggiore complessità laddove vi è la necessità di ricercare soluzioni condivise tra i coniugi che possono riguardare tutti gli aspetti del matrimonio come, ad esempio, l'affidamento dei figli oppure la suddivisione del patrimonio. Inoltre tale istituto può essere utilizzato anche in presenza di figli minori oppure maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave. In ogni caso (in presenza di figli o meno), l'accordo va trasmesso a cura dell'avvocato, al Procuratore della Repubblica che rilascerà il proprio nulla osta se non ravvisi irregolarità. In presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, il Procuratore emetterà un provvedimento autorizzatorio (se l'accordo soddisfa l'interesse dei figli) oppure, in caso contrario, effettuerà segnalazione al Tribunale che fisserà la data di comparizione dei coniugi, riportando l'intero procedimento in sede giudiziaria.

Una volta ottenuta l'autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, l'accordo, firmato dai coniugi ed autenticato dall'avvocato, sarà trasmesso da quest'ultimo, entro 10 giorni, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto.

L'inosservanza del termine per la trasmissione comporta l'irrogazione nei confronti dell'avvocato di una sanzione da 2.000 a 10.000 Euro da parte del Comune cui compete l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

L'Ufficiale di Stato Civile che riceve la convenzione di negoziazione assistita non può entrare nel merito dell'accordo e non ha alcun potere di verifica sugli aspetti sostanziali della stessa: deve soltanto procedere alla trascrizione ed agli adempimenti conseguenti.

11	COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
Descrizione	
<p>Con l'introduzione dei nuovi istituti previsti dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, denominata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", entrata in vigore il 5 giugno 2016, le coppie hanno a disposizione due possibilità per il riconoscimento della propria unione:</p> <p>la convivenza di fatto (vedasi apposita scheda contenuta nella Carta dei Servizi dell'Anagrafe), destinata alle persone dello stesso sesso o di sesso diverso;</p> <p>l'unione civile destinata unicamente alle persone dello stesso sesso. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si costituisce con dichiarazione resa di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti, alla presenza di due testimoni.</p> <p>Per poter costituire l'unione civile è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> · essere dello stesso sesso; · avere compiuto la maggiore età · essere di stato libero; · non essere interdetti; · non ricadere nei divieti di cui all'art. 87 del codice civile (rapporti di parentela, affinità ed adozione); · non essere stati condannati definitivamente per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi è unito civilmente con l'altra parte. <p>L'Ufficiale dello Stato Civile dovrà curare l'istruttoria preliminare. L'unione civile prevede la scelta del regime patrimoniale: con dichiarazione resa all'atto della costituzione dell'unione, le parti possono scegliere il regime della separazione dei beni. In assenza di scelta, prevale il regime patrimoniale della comunione dei beni.</p>	
Principali riferimenti normativi	
<p>Legge n. 76/2016 D.Lgs. n. 5/2017 - D.Lgs. n. 6/2017 - D.Lgs. n. 7/2017 - D.M. 27/2/2017 Codice civile D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); Legge n. 218/1995 e varie Convenzioni Internazionali; D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); Circolari del Ministero dell'Interno</p>	
Modalità di accesso al servizio	
<p>Compilazione dell'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale o disponibile all'ufficio stato civile in orario di apertura dello sportello e protocollazione dello stesso in via Roma 18 il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 14 alle 16.</p> <p>Verrà fissato un appuntamento per il verbale.</p>	
Documenti richiesti	
<p>Modulo di richiesta di pubblicazioni con allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta di identità o passaporto in corso di validità • il cittadino straniero dovrà allegare il nulla osta alla costituzione dell'unione civile 	
Tempo di erogazione	
<p>Dopo la stesura del verbale di costituzione dell'unione civile è possibile procedere alla celebrazione della stessa quando siano trascorsi almeno 30 giorni e non oltre 180 giorni.</p> <p>Tempi medi durata intero procedimento: da 30 a 180 giorni</p>	
Costo e modalità di pagamento	

Il verbale di richiesta è soggetto al pagamento di imposta di bollo, pari ad € 16 così come l'eventuale richiesta di voler costituire unione civile in Comune diverso da quello scelto per avviare l'istruttoria preliminare.

Descrizione del procedimento

La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata al Servizio Stato Civile del Comune scelto dalle parti (la richiesta può essere presentata in qualsiasi comune italiano). Se una o entrambe le parti delle parti non possono presentarsi, la richiesta di costituzione dell'unione civile può essere fatta da persona che ha ricevuto dalle parti uno speciale incarico.

Per il cittadino straniero occorre acquisire il nulla osta alla costituzione dell'unione civile (ex art. 116 Codice Civile) rilasciato dall'autorità diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del Paese di provenienza. Il nulla osta deve contenere i dati anagrafici e di stato civile dell'interessato e attestare che non esistono impedimenti alla costituzione dell'unione civile giusta le leggi a cui lo straniero è sottoposto per nazionalità.

Ai fini del nulla osta non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, secondo la legge dello stato di cui lo straniero è cittadino, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato.

Una volta ricevuta la presentazione della richiesta, l'Ufficiale di Stato Civile ha a disposizione 30 gg per effettuare l'attività istruttoria consistente nella:

- verifica dell'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti o dal loro incaricato;
- acquisizione d'ufficio o dagli interessati della documentazione utile a ciò necessaria, ossia:
 - copia integrale degli atti di nascita (eventualmente copia atto precedente matrimonio/unione);
 - verifica anagrafica relativa a residenza, cittadinanza e stato libero delle parti;
 - nulla osta (oppure certificazione idonea) all'unione civile per i cittadini non italiani;
 - eventuale autorizzazione del tribunale (art. 87 Codice Civile).
 -

L'unione civile deve essere costituita entro 180 gg. dalla conclusione delle verifiche. Se la costituzione dell'unione civile non avviene nei 180 gg. successivi, la richiesta delle parti e le verifiche si considerano come non avvenute.

La cerimonia avviene nella Casa Comunale negli stessi luoghi previsti per la celebrazione dei matrimoni. Le parti, nel giorno fissato per la costituzione dell'unione, si presentano e rendono all'Ufficiale di Stato Civile personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile.

L'atto può contenere l'eventuale scelta di regime patrimoniale ed in esso si dà lettura dei commi 11 e 12 della legge n. 76/2016 (diritti e doveri delle parti dell'unione). L'Ufficiale di Stato Civile riceve il consenso di ciascuna parte a costituirsi in unione civile e l'atto viene sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall'Ufficiale di Stato Civile che provvede alla registrazione dell'atto in apposito registro.

Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'Ufficiale di Stato Civile del luogo può procedere alla costituzione senza le verifiche di cui all'art. 70-bis, c. 2 dpr 396/2000 purché le parti giurino che non esistono tra loro impedimenti. L'Ufficiale di Stato Civile deve dichiarare, nell'atto di costituzione dell'unione, il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita e procede con le modalità previste per la costituzione dell'unione civile fuori della casa comunale ovvero si reca, con il Segretario comunale, nel luogo ove si trova la parte e alla presenza di due testimoni procede alla costituzione dell'unione civile.

Una volta formato l'atto, l'Ufficiale di Stato Civile:

- provvede alla comunicazione/annotazione sugli atti di nascita delle parti dell'unione;
- provvede alla comunicazione/aggiornamento anagrafico; · trasmette l'atto di costituzione dell'unione agli uffici di stato civile dei comuni di residenza delle parti se diversi da quello dell'unione per la relativa trascrizione;
- certifica la costituzione dell'unione.

I documenti prodotti ed acquisiti vanno a costituire il fascicolo degli allegati, all'atto di unione civile iscritto/trascritto previa apposizione del visto dell'ufficiale dello stato civile precedente.

FAQ

È vero che le persone che costituiscono un'unione civile possono dichiarare di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi?

Nella sua originaria formulazione il comma 10 dell'art. 1 della Legge n. 76/2016 prevedeva la possibilità, per le parti che costituivano un'unione civile, di dichiarare all'Ufficiale dello Stato Civile di volersi attribuire, per la durata dell'unione stessa, un cognome comune scegliendolo tra i loro. Inoltre ciascuna parte poteva anteporre o posporre al cognome comune anche il proprio cognome, se diverso. Tale mutamento di cognome doveva poi essere annotato sull'atto di nascita e registrato nella scheda anagrafica (DPCM 144/2016).

Con il D.Lgs. n. 5/2017 questa disposizione è stata completamente rivista escludendo, anzitutto, che la scelta del cognome comune debba essere annotata sull'atto di nascita e determini l'aggiornamento della scheda anagrafica ed inoltre precisando che la scelta di un comune cognome produca per le parti unicamente l'effetto di consentirne l'uso limitatamente alla durata dell'unione civile, in analogia a quanto previsto dall'art. 143 Codice Civile che consente alla donna maritata l'utilizzo quotidiano ed ordinario del cognome del marito senza che questo possa determinare il cambiamento delle sue generalità.

12	ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Descrizione	
<p>Secondo la normativa vigente la cittadinanza italiana si può acquisire nei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per filiazione (ius sanguinis): è cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani (art. 1 Legge n. 91/92); • per nascita sul territorio italiano (ius soli) quando ricorrono particolari condizioni come nel caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi oppure quando i genitori stranieri, sulla base della Legge del loro Stato di appartenenza, non trasmettano la propria cittadinanza al figlio. Infine nell'ipotesi in cui il minore, figlio di ignoti, sia stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio e non sia possibile provare il possesso di altra cittadinanza (art. 1 Legge n. 91/92); • quando il minore straniero è stato riconosciuto o dichiarato giudizialmente figlio di cittadino italiano oppure è stato da esso adottato (artt. 2 e 3 della Legge n. 91/92); • quando il minore straniero risulta essere convivente con il genitore che acquista la cittadinanza italiana (art.14 Legge n. 91/92). <p>In questi casi il riconoscimento della cittadinanza avviene automaticamente.</p> <p>È necessario presentare richiesta alla Prefettura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di matrimonio con cittadino italiano (art. 5 Legge 91/92); • per residenza sul territorio italiano (c.d. naturalizzazione ordinaria) secondo i criteri stabiliti nell'art. 9 della Legge n. 91/92. <p>È infine necessario presentare richiesta all'Ufficiale di Stato Civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per elezione di cittadinanza da parte di cittadini stranieri che siano nati e residenti ininterrottamente e legalmente in Italia. Tale dichiarazione di elezione va resa, dopo il compimento del 18°anno d'età e non oltre il 19°. 	
Principali riferimenti normativi	
Legge n. 91/1992; DPR n. 572/1993 – DPR n. 362/1994; D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); Circolari del Ministero dell'Interno.	
Modalità di accesso al servizio	
Su appuntamento	
Documenti richiesti	
Carta di identità o passaporto e permesso di soggiorno.	
Tempo di erogazione	
<p>In caso di decreto prefettizio, dalla ricezione del decreto da parte della Prefettura, il comune entro 90 giorni lo notifica all'interessato ed entro 180 giorni dalla notifica deve avvenire il giuramento.</p> <p>In caso di dichiarazione di elezione da parte dei neo diciottenni, i tempi medi di attesa sono 30 giorni, al fine di acquisire tutta la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni.</p> <p>La cittadinanza italiana avrà luogo il giorno successivo al giuramento o alla dichiarazione.</p>	
Costo e modalità di pagamento	
<p>Marca da bollo da Euro 16 da apporre sul decreto.</p> <p>Bollettino intestato al Ministero dell'Interno pari a € 250 per i neo diciottenni.</p>	
Descrizione del procedimento	
L'Ufficiale di Stato Civile riceve il decreto concessorio trasmesso dalla Prefettura e preliminarmente procede a verificare che il cittadino straniero sia residente nel comune di Corsico, altrimenti il fascicolo	

viene restituito alla Prefettura. Controlla altresì i dati anagrafici riportati sul decreto, al fine di verificare la conformità delle generalità indicate nel decreto alle risultanze anagrafiche o di stato civile. In caso di difformità rispetto ai dati anagrafici o di stato civile il fascicolo viene restituito alla Prefettura. Verifica inoltre l'esistenza di figli minori conviventi con il richiedente, ai fini dell'acquisizione della cittadinanza (art. 14 Legge n. 91/1992).

L'Ufficiale di Stato Civile trasmette il decreto al Messo Comunale per la notifica all'interessato. La notifica deve essere effettuata entro 90 giorni. Dalla data della notifica decorre il termine per l'effettuazione del giuramento (entro 6 mesi dalla notifica). Qualora l'interessato non si presenti all'Ufficio Cittadinanza entro il termine fissato per l'effettuazione del giuramento, l'intero fascicolo documentale viene rimesso alla Prefettura.

Spetta poi al Ministero dell'Interno la valutazione circa l'eventuale riammissione alla prestazione del giuramento, decorsi inutilmente i 6 mesi dalla notifica. La parte interessata, una volta ricevuto il decreto concessorio, deve presentarsi, su appuntamento, presso l'Ufficio Stato Civile prestare il giuramento e far trascrivere il decreto nei registri di cittadinanza, portando con sé la seguente documentazione:

- decreto concessorio;
- marca da bollo da €16;
- passaporto e permesso/carta di soggiorno (se presenti, anche dei figli minori conviventi);
- se necessaria, attestazione diplomatico-consolare per la verifica di generalità difformi.

In caso di presenza di figli minori, l'ufficiale di Stato Civile l'accerta la stabile ed effettiva convivenza degli stessi con il genitore che acquista la cittadinanza italiana. L'Ufficiale di Stato Civile fissa la data del giuramento e procede alla redazione, in duplice copia, degli atti di stato civile: atto di giuramento; atto di trascrizione del decreto. Predisporre, inoltre, una busta per l'interessato, contenente: nota informativa circa il procedimento; accompagnatoria per il datore di lavoro; lettera per l'azienda sanitaria; lettera per ufficio passaporti della Questura.

Nella data prestabilita si svolge la cerimonia del giuramento (ordinariamente il lunedì mattina, secondo un calendario mensile stabilito dall'Ufficio Cittadinanza).

Il giuramento viene prestato con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato".

L'acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo a quello del giuramento.

Entro tre giorni dal giuramento, ordinariamente l'Ufficiale di Stato Civile procede:

- alla variazione della cittadinanza per la certificazione anagrafica del nuovo status in capo all'intestatario del decreto;
- alla predisposizione degli atti di attestazione sindacale relativi ai minori conviventi;
- alla comunicazione alla Questura e alla Prefettura circa l'avvenuto adempimento.

La variazione anagrafica della cittadinanza dei figli minori conviventi viene effettuata solo dopo la firma, da parte del Sindaco, del corrispondente atto di attestazione (entro 1 mese dal giorno del giuramento), che viene trascritto, in duplice copia, nei registri di stato civile.

Per quanto riguarda i neo diciottenni, viene fissato l'appuntamento con lo Stato Civile per la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana solo dopo aver protocollato la richiesta tramite l'apposito modulo. A seguito della dichiarazione, la variazione anagrafica della cittadinanza viene effettuata solo dopo la firma, da parte del Sindaco, del corrispondente atto di attestazione, che viene trascritto, in duplice copia, nei registri di stato civile.

FAQ



Quali sono i casi per i quali è previsto il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana da parte del Ministero dell'Interno?

La legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell'Amministrazione procedente. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di precedenti penali, insufficiente livello di integrazione e scarsa conoscenza della lingua italiana

13	RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA “IURE SANGUINIS”
Descrizione	
<p>In Italia la cittadinanza si trasferisce “iuris sanguinis”, per discendenza paterna o materna.</p> <p>I discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero (in gran parte in America Latina a cavallo del 1900), oltre ad essere cittadini “iure soli” del Paese in cui sono nati, potrebbero anche essere cittadini italiani per discendenza paterna o anche materna (quest' ultima dopo il 1/1/1948). Queste persone hanno diritto di vedersi riconosciuto il loro originario status civitatis e quindi la cittadinanza italiana.</p> <p>I soggetti interessati entrano in Italia con passaporto straniero, si iscrivono in Anagrafe (secondo le modalità previste dalla Legge n. 68/2007 e da varie Circolari ministeriali) e presentano istanza di riconoscimento della cittadinanza al Comune di residenza. L'istanza deve essere circostanziata e deve indicare tutta la discendenza dall'avo italiano emigrato all'estero, nonché l'elenco di tutti i relativi atti di stato civile, compresa l'attestazione rilasciata dall'autorità straniera relativa alla non naturalizzazione dell'avo. La documentazione occorrente viene indicata al punto B) della Circolare sopra citata.</p> <p>È indispensabile per l'Ufficiale dello Stato Civile procedere alle seguenti verifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 – accertare che il richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana sia effettivamente discendente da cittadino italiano; 2 – accertare che la trasmissione della cittadinanza italiana non si sia interrotta per la naturalizzazione straniera dell'avo prima della nascita del suo discendente diretto; 3 – accertare che la trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per rinuncia alla cittadinanza stessa espressa da un ascendente del richiedente, o dal richiedente stesso. 	
Principali riferimenti normativi	
<p>Legge n. 91/1992; D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 Aprile 1991</p>	
Modalità di accesso al servizio	
Su appuntamento	
Documenti richiesti	
<ul style="list-style-type: none"> • passaporto • albero genealogico dall'avo italiano emigrato all'estero, • estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli è nato; • atto di matrimonio e di morte dell'avo emigrato • atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o apostille • atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o apostille • certificato di non naturalizzazione, rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano, a suo 	

<p>tempo emigrato dall'Italia, non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di nascita fuori dal matrimonio, deve essere prodotto anche l'atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza
<p>Tempo di erogazione</p>
<p>Conclusione del procedimento: entro 180 gg. dalla ricezione dell'istanza</p>
<p>Costo e modalità di pagamento</p>
<p>Marca da bollo da 16 euro</p>
<p>Descrizione del procedimento</p>
<p>L'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis va presentata al Comune di residenza anagrafica corredata dai documenti obbligatori (vedi "documenti richiesti").</p> <p>Gli atti di stato civile formati all'estero debbono essere presentati in regola con le norme sulla traduzione (art. 22 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e art. 33 - comma 3 - del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e sulla legalizzazione, o apposizione del timbro di cui alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (art. 21 - comma 3 - stesso D.P.R. 396/2000, art. 33 - comma 2 - stesso D.P.R. 445/2000), a meno che non ci siano Convenzioni internazionali che esentano da tali formalità.</p> <p>Viene acquisito d'ufficio il certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato.</p> <p>Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere presentati in copia autentica e integrale legalizzati e tradotti dalle autorità consolari all'estero. È possibile anche far eseguire la traduzione ad un traduttore ufficiale nel Paese d'origine (cioè un pubblico ufficiale): la traduzione ufficiale è soggetta a legalizzazione come per il documento straniero.</p> <p>In caso di difformità di nomi e cognomi questa trasmissione non può essere provata ed è necessario che gli atti di stato civile risultino debitamente corretti secondo le procedure previste dall'ordinamento straniero (ad esempio con sentenza dell'autorità giudiziaria). L'Ufficiale di Stato Civile, dopo aver accertato l'iscrizione anagrafica dell'interessato, e dopo aver controllato i documenti presentati a corredo dell'istanza, accerta che lo stesso ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, in quanto effettivamente discende da avo italiano e la trasmissione della cittadinanza italiana non si è interrotta né per naturalizzazione dell'avo, né per espressa rinuncia di uno dei discendenti.</p> <p>Completato l'accertamento, l'Ufficiale di Stato Civile formula una comunicazione per l'Anagrafe per dichiarare la riconosciuta cittadinanza italiana «iure sanguinis» al richiedente. Analoga comunicazione viene fatta alla Questura, al Casellario Giudiziale, al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura (come indicato dalla circolare del 1991) ed al Consolato d'Italia competente per residenza all'estero del richiedente, che diventa così cittadino italiano dalla nascita. L'ufficiale dello stato civile procede, poi, alla sola trascrizione degli atti di stato civile relativi al soggetto riconosciuto italiano: il suo atto di nascita, quello di matrimonio, se il soggetto è coniugato, l'atto di nascita dei suoi figli minori, anche non presenti sul territorio nazionale. Gli atti di stato civile degli ascendenti non debbono essere trascritti, ma vengono conservati in un fascicolo intestato al soggetto riconosciuto italiano, ed archiviato a dimostrazione dell'avvenuto riconoscimento della cittadinanza «iure sanguinis».</p>
<p>FAQ</p>
<p>Per la trasmissione della cittadinanza italiana ai propri discendenti, quando deve essere nato l'avo emigrato all'estero?</p>



Condizione essenziale è che l'avo emigrato sia nato in Italia dopo il 17/3/1861 (proclamazione del Regno d'Italia), per gli emigrati di origine veneta dal 1866, mentre per quelli di origine triestina dal 16/7/1920 (date di annessione di quei territori al Regno d'Italia).

Se è nato prima e poi si è trasferito all'estero, occorre verificare la data della sua morte, che deve essere avvenuta successivamente alle sopraindicate date: in tal caso l'avo è deceduto come cittadino italiano, potendo quindi trasmettere il nostro status civitatis. Se la morte, al contrario, è avvenuta in data antecedente, l'avo è morto come cittadino straniero appartenente allo Stato da cui era partito e quindi anche i suoi discendenti sono rimasti stranieri.

14	RICEZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)
Descrizione	
<p>In data 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT)" che, all'art. 4, introduce specifica regolamentazione in merito alle DAT.</p> <p>Ogni persona maggiorenne e capace d'intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.</p> <p>A tale fine può indicare una persona di fiducia, denominata "fiduciario", che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace d'intendere e di volere. L'accettazione della nomina, da parte dello stesso, avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT, o con atto successivo, che è allegato alla DAT medesima. L'incarico di fiduciario può essere revocato in ogni momento da parte del disponente con le stesse modalità previste per la nomina. Le DAT possono essere redatte nella forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atto pubblico o scrittura privata autenticata; • scrittura privata che può essere presentata personalmente dal disponente all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, ovvero presso le strutture sanitarie preposte all'adempimento. 	
Principali riferimenti normativi	
Codice civile; L. 218/1995 e Convenzioni internazionali; DPR 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); L. 22.12.2017 N. 219 (in vigore dal 31.1.2018); artt. 418-419 L. 27.12.2017, n. 205; Circolare del Ministero Interno 8.2.2018, n. 1	
Modalità di accesso al servizio	
<p>Su appuntamento.</p> <p>L'Ufficiale dello Stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT presentate personalmente dal disponente residente nel Comune e non può ricevere le DAT recate da disponenti non residenti</p>	
Documenti richiesti	
Carta di identità o passaporto in corso di validità	
Tempo di erogazione	
La registrazione della DAT è immediata.	
Costo e modalità di pagamento	
Nessun costo	
Descrizione del procedimento	
<p>L'Ufficiale dello Stato Civile competente è quello del Comune di residenza del disponente.</p> <p>Le condizioni per poter usufruire dell'istituto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> · la maggiore età del disponente; · la sua capacità d'intendere e di volere; · l'esistenza di un fiduciario che faccia le veci del disponente o lo rappresenti con il medico e con le strutture sanitarie in funzione della futura incapacità di autodeterminarsi. <p>L'Ufficiale di Stato Civile competente alla ricezione della DAT non partecipa alla redazione della disposizione né può fornire indicazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa: deve limitare la sua attività alla verifica dei presupposti della consegna e quindi ricevere la DAT.</p>	

L'Ufficiale di Stato Civile, all'atto della consegna della DAT:

- fornisce al disponente ricevuta di consegna;
- tale ricevuta viene apposta sulla copia della DAT presentata dal disponente;
- la copia della DAT, con relativa ricevuta di consegna, viene restituita al disponente.

Infine l'Ufficiale di Stato Civile registra il deposito della DAT nel registro-elenco informatizzato con criterio cronologico, ne cura la trasmissione alla Banca dati nazionale presso il Ministero della Salute. L'originale della DAT viene conservato mediante deposito in busta chiusa in un apposito locale chiuso al pubblico, in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui alla vigente disciplina in materia.

FAQ

È possibile nominare un doppio fiduciario, uno titolare e l'altro supplente?

La legge prevede la nomina di un solo fiduciario che dovrà essere registrato nei dati della DAT. Se il disponente avesse indicato anche un secondo fiduciario (supplente), i dati di quest'ultimo saranno comunque visibili al medico che accede alla Banca dati nazionale.

È possibile nominare un fiduciario residente all'Estero?

Sì, è possibile nominare anche un fiduciario residente all'estero.

Tempo fa ho depositato una DAT presso il Comune ed ora ho cambiato la mia residenza: che cosa devo fare?

Il disponente che cambia residenza in un Comune diverso da quello in cui ha depositato la DAT non deve effettuare nessun deposito al nuovo Comune a meno che non intenda modificare la DAT. Infatti la copia della DAT trasmessa alla Banca dati nazionale rimane sempre a disposizione per la consultazione da parte del medico che abbia in cura il paziente nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia in grado di autodeterminarsi.

15	TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE DEL CITTADINO ITALIANO (O DIVENUTO ITALIANO) FORMATI ALL'ESTERO
Descrizione	
<p>Il procedimento consiste nella trascrizione e stampa, in duplice originale, dei dati contenuti nell'atto di stato civile formato all'estero riguardante il cittadino italiano (o tale divenuto) e nell'apposizione delle correlate annotazioni a margine, mediante l'utilizzo di apposite formule ministeriali.</p> <p>Il procedimento può essere avviato su istanza di parte, in carta da bollo, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'atto originale straniero tradotto e legalizzato; • la copia del documento d'identità del richiedente; • eventuale ulteriore documentazione e dichiarazioni integrative. <p>Il procedimento può anche avere inizio su istanza dell'Autorità diplomatico-consolare italiana all'estero, trasmessa tramite posta elettronica certificata, con allegata la copia conforme all'originale dell'atto estero tradotto e legalizzato ed eventuale ulteriore documentazione, non acquisibile d'ufficio, a seconda della particolarità, ovvero della tipologia dell'atto da trascrivere, nonché delle dichiarazioni integrative da assumere. Il fascicolo trasmesso deve essere firmato digitalmente.</p>	
Principali riferimenti normativi	
L. 91/1992 L. 218/1995 e Convenzioni internazionali D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); Circolari del Ministero dell'Interno	
Modalità di accesso al servizio	
Compilazione dell'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale o disponibile all'ufficio stato civile in orario di apertura dello sportello e protocollazione dello stesso in via Roma 18 il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 14 alle 16.	
Documenti richiesti	
<p>La richiesta protocollata deve essere corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'atto originale straniero tradotto e legalizzato; • la copia del proprio documento d'identità; • l'eventuale ulteriore documentazione, non acquisibile d'ufficio, a seconda della particolarità, ovvero della tipologia dell'atto da trascrivere, nonché delle dichiarazioni integrative da assumere. 	
Tempo di erogazione	
Tempi medi durata intero procedimento: da 30 a 90 giorni dalla ricezione dell'atto da trascrivere.	
Costo e modalità di pagamento	
<p>Marca da bollo da 16 euro.</p> <p>Le istanze prodotte per la trascrizione degli atti di nascita formati all'estero a seguito di trascrizione di sentenza di adozione, sono esenti dall'imposta di bollo.</p>	
Descrizione del procedimento	
<p>L'Ufficiale di Stato Civile che riceve l'istanza di parte del cittadino oppure l'istanza dell'Autorità diplomatico-consolare italiana all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica la competenza a procedere, sulla base dei criteri di collegamento stabiliti dalla normativa applicabile. In caso di incompetenza a procedere, restituisce la documentazione all'Autorità diplomatico-consolare oppure al cittadino richiedente, per l'inoltro al Comune competente; • verifica la ricevibilità (vale a dire la regolarità formale) della documentazione estera (traduzioni e legalizzazioni sulla base delle Convenzioni internazionali vigenti) e la completezza e la coerenza dei dati rispetto alla tipologia di atto ed alle generalità dell'interessato/i alla trascrizione. In caso di irregolarità formali, di incompletezza o di incoerenza documentale o dei dati, richiede all'Autorità 	

diplomatico-consolare oppure al cittadino richiedente le regolarizzazioni, integrazioni, chiarimenti necessari, anche per via documentale;

- verifica l'assenza di elementi di contrarietà all'ordine pubblico dell'atto e rifiuta per iscritto la trascrizione in caso di contrarietà dell'atto/adempimento all'ordine pubblico, illustrando gli elementi di contrarietà;
- verifica la completezza e la correttezza degli allegati documentali necessari;
- trascrive l'atto nel registro previsto per legge;
- appone a margine le annotazioni prescritte anche sugli atti collegati;
- effettua le variazioni ovvero le comunicazioni all'Anagrafe, all'ufficio Elettorale ed all'ufficio Leva, ove necessarie;
- dà assicurazione al richiedente/all'Ambasciata-Consolato dell'avvenuto adempimento;
- rilascia, ai richiedenti aventi titolo, la nuova certificazione di stato civile.

I documenti prodotti ed acquisiti per la redazione dell'atto vanno a costituire il fascicolo degli allegati, all'atto medesimo, previa apposizione del visto dell'ufficiale dello stato civile precedente.

FAQ

Cosa vuol dire legalizzare?

La legalizzazione è una procedura tramite la quale si attesta ufficialmente la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato un atto e l'autenticità della sua firma.

Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero.

Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano e dichiarati conformi all'originale da un traduttore ufficiale oppure dall'ufficio consolare.

Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L'Aia del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, questa è sostituita "postilla" (o apostille). L'apostille viene apposta dall'Autorità interna designata da ciascuno Stato; l'atto apostillato è direttamente riconosciuto nello Stato membro di destinazione.

Numerose sono le Convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno fatto seguito alla Convenzione per semplificare ulteriormente la circolazione di documenti tra Stati.

La novità più rilevante è l'entrata in vigore (per l'Italia, il 16/02/2019) del Regolamento UE 2016/1191, che fa venire meno l'obbligo di legalizzare o adempiere analoghe formalità su alcuni atti pubblici, amministrativi, notarili, sentenze rilasciati da uno Stato membro e da far valere in un altro Stato membro.



16	CORREZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER ERRORE MATERIALE
Descrizione	
<p>Gli errori materiali di scrittura commessi nella redazione di un atto formato in quel Comune possono essere corretti ai sensi dell'art. 98 dell'Ordinamento dello Stato Civile.</p> <p>La correzione dell'atto può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• su istanza di parte, in carta semplice, mediante allegazione di eventuale idonea documentazione, non acquisibile d'ufficio, atta a dimostrare l'esistenza dell'errore e la correzione da apportare;• d'ufficio da parte dell'Ufficiale di Stato Civile che agisce in "autotutela".	
Principali riferimenti normativi	
<p>D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5 APRILE 2002 (Approvazione formule per la redazione degli atti di Stato Civile); Circolari del Ministero dell'Interno</p>	
Modalità di accesso al servizio	
<p>Compilazione dell'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale o disponibile all'ufficio stato civile in orario di apertura dello sportello e protocollazione dello stesso in via Roma 18 il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 14 alle 16.</p>	
Documenti richiesti	
<ul style="list-style-type: none">• La documentazione, non acquisibile d'ufficio, atta a dimostrare l'esistenza dell'errore e la correzione da apportare sull'atto di stato civile;• La copia del proprio documento d'identità.	
Tempo di erogazione	
<p>Tempo medio durata intero procedimento: 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.</p>	
Costo e modalità di pagamento	
<p>Marca da bollo da 16 euro</p>	
Descrizione del procedimento	
<p>L'Ufficiale di Stato Civile, corregge l'atto o l'annotazione sbagliati, apponendo un'annotazione dalla quale risulta il dato corretto.</p> <p>Successivamente ne dà comunicazione all'interessato, al Prefetto e al Procuratore della Repubblica perché la modifica venga riportata nei c.d. "secondi originali" conservati presso gli archivi di detti uffici. Inoltre provvede per le variazioni anagrafiche e, se necessarie, per le comunicazioni all'Ufficio elettorale e leva. I documenti prodotti ed acquisiti per la redazione dell'annotazione vanno a costituire il fascicolo dell'annotazione.</p> <p>L'interessato, avverso le correzioni effettuate d'ufficio da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, può sempre proporre ricorso al competente Tribunale ordinario.</p>	
FAQ	
<p>Quali sono i casi in cui l'atto di Stato Civile contiene un errore materiale?</p> <p>Sussiste un errore materiale in tutti i casi in cui vi sia una discrepanza chiaramente percepibile tra l'atto registrato dall'Ufficiale di Stato Civile e la documentazione di supporto a tale atto. Tale difformità deve essere rilevabile "ictu oculi" (cioè: immediatamente, a colpo d'occhio), e correggibile utilizzando gli elementi contenuti nell'atto stesso o nella documentazione di appoggio e senza che la correzione porti ad un cambiamento dei diritti di status derivanti dall'atto o da esso evidenziati.</p>	

La fattispecie dell'errore materiale non è limitata ai soli casi in cui l'errore sia stato causato da una svista dell'Ufficiale dello Stato Civile, ma comprende anche le ipotesi in cui l'errore sia stato indotto da un errore materiale nella documentazione sulla base della quale l'atto è stato formato, purché tale errore sussista al momento della redazione dell'atto e purché la correzione non vada ad incidere sui diritti di status come emergenti dall'atto.

Sono esempi di errori materiali correggibili da parte dell'Ufficiale di Stato Civile:

- a. errori commessi in sede di redazione dell'atto di Stato Civile in ragione di una svista direttamente riconducibile ad un errore nella stesura dell'atto (es. l'Ufficiale di Stato Civile scrive erroneamente il cognome dei genitori al momento di redigere l'atto di nascita di un minore);
- b. errore riconducibile ad una svista commessa da chi ha redatto un atto che deve poi essere trascritto (es.: l'attestazione di nascita riporta in modo errato il nome o cognome della puerpera o il luogo di nascita del bambino);
- c. qualsiasi errore relativo alle generalità degli interessati rilevabile *ictu oculi* dai registri stessi dello Stato Civile.



CITTA' DI CORSICO

APPROVAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DELLO STATO CIVILE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore Interessato.

Visto con parere FAVOREVOLE.

Il presente parere di regolarità tecnica si intende rilasciato anche in relazione alla correttezza dell'azione amministrativa ex art.147-bis TUEL come disposto dall'art.3 co.1 lettera d) Legge n.213/2012 poiché la lettura combinata dall'art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL dispone che il contenuto del parere di regolarità tecnica, non si limiti a verificare l'attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involga l'insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole, sia tecniche, di un determinato settore, sia quelle generali in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore.

Corsico li, 13/12/2023

Sottoscritto dal Dirigente
POLIZIA LOCALE
(ROMAGNUOLO FILOMENA)
con firma digitale



CITTA' DI CORSICO

APPROVAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DELLO STATO CIVILE

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione n. 3725/2023, che non copre la legittimità della spesa in senso stretto del termine, cioè la corretta imputazione al capitolo del bilancio dell'ente, la regolare copertura finanziaria e il rispetto degli equilibri di bilancio, esulando dai compiti del responsabile del servizio di ragioneria ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente.

OPPURE

Si esprime **PARERE CONTRARIO** in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione n. 3725/2023 ai sensi.....

OPPURE

Sulla presente proposta di deliberazione n. 3725/2023, non si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. **PARERE** di regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta riflessi diretti ed indiretti sul bilancio e patrimonio dell'ente.

Corsico, li 15/12/2023

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanziario
(BERTEZZOLO UMBERTO)
con firma digitale